

**REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO CULTURALE
all'interno del complesso San Donato a Novoli Firenze**

CAPITOLATO SPECIALE

CIG 7695432760 CUP C13I18000170004

3	Locali correzioni	15/11/2018
2	Aggiornamento per validazione	19/10/2018
1	Modifiche per revisione legale	15/10/2018
0	Emissione	03/09/2018
<i>Rev</i>	<i>descrizione</i>	<i>data</i>

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- DLgs 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (nel prosieguo indicato anche più semplicemente come “Codice” o “Codice dei contratti”):

In base alla “Convenzione per il completamento del Piano di Recupero del complesso immobiliare ex stabilimento FIAT di Novoli”, stipulata tra Immobiliare Novoli S.p.a. ed il Comune di Firenze in data 19.12.2014, nonché ai sensi di quanto previsto al Paragrafo 1, comma 1, n. 5) del Comunicato del Presidente ANAC dell’11.5.2016 (“Indicazioni operative alle stazioni appaltanti e agli operatori economici a seguito dell’entrata in vigore del Codice dei Contratti Pubblici, d.Lgs. n. 50 del 18.4.2016), ai fini dell’affidamento del presente appalto trovano applicazione le previgenti disposizioni di cui al D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Ai sensi del combinato disposto dagli artt. 32 comma 1 lett. g) e 32, comma 2, del D.lgs. 163/2016 alla presente procedura non si applicano gli artt. 63; 78, comma 2; 90, comma 6; 92 e 128 dello stesso D.lgs. 163/2016. Ugualmente non si applicano le disposizioni di cui al D.lgs. 163/2006 alla fase di esecuzione del contratto, salvo quelle che disciplinano il collaudo e quelle che la Stazione Appaltante ha espressamente richiamato ed inserito nella lex specialis di gara”.

- al D.P.R. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE» (nel prosieguo indicato indicato anche più semplicemente come “Regolamento”)

- al DPGR n. 45/r del 7/8/2008 (Regolamento attuativo della L.R. n. 38/2007);

- agli artt. 39 e 40 del D.L. n. 112/2008 e del D.M. 9/7/2008 (che istituiscono il libro unico del lavoro)

- alla L.136/2010 sulla tracciabilità dei flussi finanziari

- al D.L. 70/2011 (Decreto Sviluppo) convertito in L.106/2011

- al D.Lgs. n.192/2012 (modifica del D.Lgs. n.231 del 2002 per l’integrale recepimento della Direttiva UE n.7/2011 relativa alla lotta contro i ritardi del pagamento) ed alla relativa circolare dei Ministeri dello Sviluppo Economico e delle Infrastrutture e dei Trasporti n.1293 del 23/01/2013;

- al D.Lgs. 6/9/2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”

- al D.L. 69/2013 (Decreto del Fare) convertito in legge, con modificazioni, dall’ art. 1, comma 1, L. 9 agosto 2013, n. 98

- all’art. 8 del D.L.n.192/2014(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative) convertito, con modificazioni, nella L.11/2015

D.M. 11/10/2017 Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. (17A07439) (GU Serie Generale n.259 del 06-11-2017)

INDICE

OGGETTO ED AMMONTARE DELL'APPALTO.....	4
Art. 1: Oggetto e Condizioni dell'Appalto.....	4
Art. 2: Ammontare dell'Appalto.....	5
Art. 3: Forma e principali dimensioni delle opere.....	8
Art. 4: Modalità di stipula del contratto.....	8
Art. 5: Discordanze negli atti di contratto.....	8
DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO	9
Art. 6: Normativa applicabile - Abilitazioni	9
Art. 7: Conoscenza delle condizioni di Appalto.....	9
Art. 8: Contratto - Documenti che ne faranno parte	9
Art. 9: Disposizioni particolari riguardanti l'appalto	12
CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA – PROGETTO ESECUTIVO	13
Art. 10: Progetto Esecutivo.....	13
Art. 11: Criteri di Valutazione dell'Offerta	14
Art. 12: Eliminato	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 13: Direzione artistica	15
Art. 14: Progettazione esecutiva.....	16
Art. 15: Verifica del progetto esecutivo	17
Art. 16: Ritardo nella progettazione esecutiva	18
Art. 17: Approvazione della progettazione esecutiva	18
Art. 18: Varianti – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	19
TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE	19
Art. 19: Domicilio dell'appaltatore; rappresentante e direttore di cantiere	19
Art. 20: Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori.....	19
Art. 21: Protocollo di Legalità – Obblighi a carico dell'appaltatore	20
Art. 22: Interventi per risolvere aspetti di dettaglio	21
Art. 23: Sospensione e Proroga dei lavori.....	21
Art. 24: Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità.....	22
Art. 25: Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione.....	22
Art. 26: Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini.....	23
Art. 27: Cauzione provvisoria e definitiva	24
Art. 28: Obblighi assicurativi da parte dell'appaltatore	25
Art. 29: Assicurazione della progettazione esecutiva	25
Art. 30: Requisiti dei fideiussori	25
Art. 31: Consegna dei lavori - Inizio dell'esecuzione dei lavori.....	26
Art. 32: Consegna frazionata dei lavori. Inizio dell'esecuzione	26
Art. 33: Durata dell'Appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori.....	26
Art. 34: Direzione lavori ed ordini di servizio	26
Art. 35: Sospensioni ordinate dalla D.L.	26
Art. 36: Sospensioni ordinate dal RUP.....	27
Art. 37: Cessione del corrispettivo di Appalto.....	27
Art. 38: Ultimazione dei lavori	27
CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE	28
Art. 39: Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori.....	28
Art. 40: Eliminato	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 41: Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva.....	28
Art. 42: Pagamenti in acconto	29
Art. 43: Penali per ritardo.....	30
Art. 44: Conto finale e collaudo provvisorio (art. 141 D.Lgs. n. 163/2006)	30
Art. 45: Pagamenti a saldo	30
Art. 46: Ritardi nel pagamento delle rate di acconto	31
Art. 47: Ritardi nel pagamento della rata di saldo.....	31
Art. 48: Revisione prezzi.....	31
Art. 49: Eliminato	Errore. Il segnalibro non è definito.
CONSEGNA MANUTENZIONE E ALTRE GARANZIE.....	31
Art. 50: Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio.....	31
Art. 51: Presa in consegna dell'opera	32
Art. 52: Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo	32
Art. 53: Danni di forza maggiore.....	32

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI	33
Art. 54: <i>Adempimenti preliminari in materia di sicurezza</i>	33
Art. 55: <i>Norme di sicurezza generali del cantiere</i>	33
Art. 56: <i>Piano di Sicurezza e Coordinamento</i>	34
Art. 57: <i>Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento</i>	34
Art. 58: <i>Piano Operativo di Sicurezza</i>	34
Art. 59: <i>Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza</i>	35
Art. 60: <i>Trattamento e tutela dei lavoratori</i>	35
Art. 61: <i>Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno</i>	37
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	37
Art. 62: <i>Subappalto</i>	37
Art. 63: <i>Responsabilità in materia di subappalto</i>	39
Art. 64: <i>Pagamento dei subappaltatori</i>	40
NORME FINALI	40
Art. 65: <i>Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore</i>	40
Art. 66: <i>Verifica dei calcoli statici esecutivi</i>	44
Art. 67: <i>Particolari delle Opere</i>	45
Art. 68: <i>Approvvigionamento dei materiali</i>	45
Art. 69: <i>Proprietà degli oggetti trovati</i>	45
Art. 70: <i>Esecuzione d'ufficio</i>	46
Art. 71: <i>Risoluzione del contratto</i>	46
Art. 72: <i>Recesso</i>	47
Art. 73: <i>Responsabilità dell'Appaltatore</i>	47
Art. 74: <i>Rappresentante tecnico dell'Appaltatore</i>	47
Art. 75: <i>Foro competente per le controversie</i>	48

OGGETTO ed AMMONTARE dell'APPALTO

Art. 1: Oggetto e Condizioni dell'Appalto

Ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 all'articolo 53, comma 2, lettera b, l'oggetto dell'appalto consiste nella progettazione esecutiva, sviluppata in base al progetto definitivo ed alla proposte inserite in sede di gara e nell'esecuzione dei lavori, necessari per la «REALIZZAZIONE DEL NUOVO CENTRO CULTURALE» all'interno del complesso San Donato a Novoli Firenze, più precisamente:

- la progettazione esecutiva di cui al successivo art.10 secondo quanto indicato al comma 5 dell'art.93 del D.lgs. 163 del 2006 e alla sezione IV (art.33/43) DpR 207/2010, l'esecuzione delle opere edili ed impiantistiche, le forniture e le prestazioni di mano d'opera necessarie e finalizzate alla realizzazione dell'intervento di cui sopra.

Il progetto del nuovo centro culturale si pone lo scopo di realizzare una struttura pubblica rivolta ad ogni fascia di età con particolare riguardo al contenuto architettonico, impiantistico, di efficienza energetica e di informatizzazione della struttura. Tale progetto, nell'intento della Stazione Appaltante, deve rappresentare una positiva esperienza di sinergia tra pubblico e privato per la crescita sociale e culturale della collettività.

Le opere e le provviste si intendono conformi alle condizioni, prescrizioni e norme stabilite dal presente capitolato speciale o risultanti dall'offerta presentata in sede di gara di appalto, corrispondenti alle prescrizioni e condizioni tecniche di cui agli allegati elaborati tecnici.

In conformità alle schede tecniche presentate in sede di offerta, i lavori di cui sopra comprendono oltre alle opere edili ed a parte degli arredi, anche l'esecuzione di impianti termici, trattamento aria, impianti idrico-sanitari e di smaltimento acque reflue, impianti elettrici e speciali, nonché impianti e reti idriche antincendio da realizzarsi nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza degli impianti (di cui al D.M. 37/2008), della disciplina di prevenzione incendi, delle norme di sicurezza ed igiene relative ai luoghi di lavoro.

Tutte i lavori, opere e provviste dovranno essere eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale, negli allegati Disciplinari tecnici specifici ovvero risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

L'Appaltatore dovrà provvedere, in ogni caso, all'allestimento di delimitazioni e protezioni per la separazione delle aree di intervento dagli ambienti circostanti non interessati ai lavori; in particolare adottando tutte le necessarie cautele ed accorgimenti per l'abbattimento dell'inquinamento acustico indotto dal cantiere sulle attività presenti nel Complesso san Donato, adeguando modalità ed organizzazione dei lavori al fine di garantire condizioni idonee al loro regolare funzionamento e provvedendo, ove occorrente, all'esecuzione delle lavorazioni maggiormente moleste, soggette a produzione di polveri e/o rumori, ivi comprese le movimentazioni, in orario e su percorsi prefissati. Inoltre la programmazione delle varie fasi lavorative dovrà essere recepita nel crono-programma generale degli interventi predisposto dall'appaltatore ed allegato all'offerta.

Al fine di permettere all'appaltatore il tempestivo approvvigionamento dei materiali e forniture occorrenti all'esecuzione dei lavori e delle opere, la Stazione Appaltante potrà avvalersi della facoltà di procedere alla consegna parziale e/o frazionata dei luoghi e/o dei lavori, al fine di procedere alle ispezioni, verifiche e rilievi occorrenti a quanto sopra.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facoltà di concordare con l'appaltatore l'esecuzione di alcune delle opere in appalto in fasi o periodi diversi da quelli indicati.

Ogni onere per quanto sopra è compreso e compensato nei prezzi a corpo delle opere in appalto. In merito si conviene che l'Appaltatore, con la presentazione dell'offerta, accetta l'esecuzione delle opere suddette a prescindere dalle valutazioni metriche delle opere medesime espresse a solo titolo indicativo negli elaborati tecnico-contabili di progetto.

La firma del Contratto di Appalto costituisce dichiarazione di congruità dei prezzi delle opere (a corpo) anche in relazione agli oneri logistici e di coordinamento nonché l'accettazione dei tempi stabiliti dal presente capitolato e la piena assunzione di responsabilità per quanto riguarda il loro rispetto.

Tutte le opere e provviste verranno eseguite secondo le norme indicate nelle condizioni tecniche inserite nel presente capitolato speciale e quelle risultanti dall'offerta presentata in sede di gara.

Art. 2: Ammontare dell'Appalto

a) Importo complessivo dell'Appalto

L'importo complessivo dei LAVORI compresi nel presente Appalto ammonta presuntivamente a:

1.965.828,66 (Euro Unmilione novecentosessantacinquemila ottocentoventotto /66) comprensivi degli oneri per la sicurezza di cui al D.Lgs. 81/2008

(al netto di IVA) come risulta dal seguente prospetto:

LAVORI ED ONERI		IMPORTI
ONERI PROFESSIONALI E DI PROGETTAZIONE c/o CNPAIA		59.709,29
<i>Si evidenzia che l'importo di € 59.709,29 riconosciuto all'appaltatore come corrispettivo degli oneri di progettazione tiene conto dell'effettivo sviluppo conseguito dalla Stazione Appaltante nella definizione degli elaborati posti a base di gara nonché del richiesto obbligo di osservazione e mantenimento delle invarianti di progetto specificate al successivo art. 10, quindi dell'obbligo di assumere tali elementi senza ulteriore elaborazione progettuale</i>		
OPERE EDILI	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	42.175,67
OPERE EDILI	MURATURE INTERNE	254.300,73
OPERE EDILI	FACCIAE ESTERNE E PERIMETRALI	356.881,11
OPERE EDILI	PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	130.809,33
OPERE EDILI	PORTE INTERNE	22.814,07
OPERE EDILI	OPERE DA PITTORE	21.095,80
OPERE EDILI	CONTROSOFFITTI	204.506,44
OPERE EDILI	ARREDI	108.000,00
sommano opere edili		1.140.583,15
IMP. MEC	DORSALI SCARICHI	19.158,54
IMP. MECCANICI	DISTRIBUZIONE SCARICHI INTERNA	14.382,75
IMP. MECCANICI	DISTRIBUZIONE IDRICA INTERNA	18.362,42
IMP. MECCANICI	IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO	1.844,52
sommano impianto idrico sanitario antincendio		53.748,23
IMP. MECCANICI	IMPIANTO ASPIRAZIONE	94.537,56
IMP. MECCANICI	IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	231.803,21
sommano impianto di condizionamento		326.340,77
IMP. ELE	QUADRI ELETTRICI	15.763,68
IMP. ELE	CANALIZZAZIONI E TUBAZIONI ELETTRICHE	34.127,60
IMP. ELE	LINEE ELETTRICHE	29.683,50
IMP. ELE	IMPIANTO ILLUMINAZIONE ORDINARIA E D'EMERGENZA	7.840,92
IMP. ELE	IMPIANTO FORZA MOTRICE	47.775,37
IMP. ELE	CORPI ILLUMINANTI	88.148,46
IMP. ELE	IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI	23.530,28
IMP. ELE	IMPIANTO TVCC	192,00
IMP. ELE	BMS E CONTROLLER DALI	54.000,00
IMP. ELE	IMPIANTO VIDEOCITOFONICO	952,10

IMP. ELE	IMPIANTO DI TERRA ED EQUIPOTENZIALITA'	1.425,87
IMP. ELE	IMPIANTO FOTOVOLTAICO	81.501,44
IMP. ELE	SISTEMI DI COMPARTIMENTAZIONE ANTINCENDIO	506,00
sommano impianti elettrici		385.447,22
sommano per lavori		1.965.828,66
di cui :		
IMPORTO OPERE e LAVORI soggetto a ribasso d'asta		1.768.780,46
ONERI PROFESSIONALI soggetti a ribasso d'asta		59.709,29
ONERI per la sicurezza non soggetti a rib.d'asta		137.338,91
totale		1.965.828,66

Ai sensi del D.M. 143/2013 la **progettazione** è suddivisa nelle categorie di seguito riportate:

- **CATEGORIA E.13** - PROGETTAZIONE OPERE EDILI
per un importo di €uro. 1.140.583,15
- **CATEGORIA I.A.02** - PROGETTAZIONE IMPIANTI TERMICI
per un importo di €uro. 326.340,77
- **CATEGORIA I.A.01** - PROGETTAZIONE IMPIANTI IDRICI
per un importo di €uro. 53.748,23
- **CATEGORIA I.A.03** - PROGETTAZIONE IMPIANTO ELETTRICO
per un importo di €uro. 385.447,22

Ai sensi del D.P.R. 207/2010 ss.mm i **lavori** sono suddivisi nelle categorie di seguito indicate:

CATEGORIA PREVALENTE:

- CATEGORIA OG1 (EDIFICI CIVILI ED INDUSTRIALI)
per un importo di €uro. 1.140.583,15
pari al 64,11 % del totale di appalto

CATEGORIE DIVERSE dalla PREVALENTE:

(di importo singolarmente superiore a €. **150.000** o al **10%** dell'importo complessivo dei lavori):

- CATEGORIA OG11 (IMPIANTI TECNOLOGICI)
per un importo complessivo di €uro. 765.536,22
pari al 35,89 % del totale di appalto

Il contratto è stipulato “a **CORPO**” ai sensi delle disposizioni di cui **all’art. 53, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006**; le opere saranno compensate in percentuale in base ai lavori effettivamente eseguiti, diminuiti del ribasso d'asta risultante dall'atto di aggiudicazione; i suddetti **PREZZI COMPRENDONO** e **COMPENSANO TUTTI** gli **ONERI** di cui agli allegati elaborati progettuali ed al **PRESENT**E **CAPITOLATO SPECIALE** di APPALTO.

Si intende in particolare compensato:

- ogni onere relativo alla redazione, del **PIANO OPERATIVO di SICUREZZA**, comprendente il **PIANO delle MISURE per la SICUREZZA FISICA dei LAVORATORI** (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.)

- ogni onere di mano d'opera, materiali e mezzi necessari per la funzionalità del cantiere, la delimitazione e recinzione delle aree di lavoro, la sicurezza di terzi ivi compreso ogni onere per l'allestimento, in corso d'opera, di eventuali delimitazioni e protezioni atte a garantire il normale svolgimento delle attività limitrofe in particolare lungo le fasce di confine.

- ogni onere, anche accessorio, occorrente per la redazione dei **PROGETTI ESECUTIVI E COSTRUTTIVI ARCHITETTONICI** così come **AS BUILT** (compresi indagini, rilievi, saggi,

riproduzioni grafiche, fotografiche, etc.) che si intendono prodotti alla Stazione Appaltante in almeno n. 1 COPIA su SUPPORTO MAGNETICO e n. 3 COPIE su SUPPORTO CARTACEO.

- ogni onere, anche accessorio, occorrente per la redazione dei PROGETTI ESECUTIVI E COSTRUTTIVI IMPIANTISTICI così come AS-BUILT (compresi indagini, rilievi, saggi, riproduzioni grafiche, fotografiche, etc.) che si intendono prodotti alla Stazione Appaltante in almeno n. 1 COPIA su SUPPORTO MAGNETICO e n. 3 COPIE su SUPPORTO CARTACEO.

- ogni onere professionale, anche accessorio, occorrente alla redazione del piano di manutenzione dell'opera (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).

- ogni onere, anche accessorio, occorrente per la redazione, trasmissione alla Direzione Ambiente del Comune di Firenze e consegna alla Committente dei CERTIFICATI DI CONFORMITA' DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E MECCANICI, comprensivi dei protocolli di trasmissione delle citate dichiarazioni

- ogni onere, anche accessorio, occorrente alla CERTIFICAZIONE FINALE, nelle forme prescritte dalla vigente normativa, della CORRETTA REALIZZAZIONE delle COMPARTIMENTAZIONI e/o DIAFRAMMATURE ORIZZONTALI (controsoffittature, cassettature R.E.I. etc.) nonché della CORRETTA POSA in OPERA dei MATERIALI e PRESIDI ANTINCENDIO realizzati od installati, RILASCIATA DA TECNICO ABILITATO ai SENSI DELLA LEGGE 818/84, che ne attesti la sussistenza ed efficacia ai fini dell'ottenimento del C.P.I.

- ogni onere professionale, anche accessorio, afferente la certificazione di cui sopra (compensi al/ai professionista/i incaricato/i dall'Impresa, C.N.P.A.I.A, I.V.A. etc.).

Restano esclusi dagli oneri di appalto gli oneri monetari da corrispondere alle aziende erogatrici di energia elettrica, gas, acqua ecc. eventualmente occorrenti per l'ottenimento dei relativi allacciamenti definitivi.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa, e pertanto soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26 ottobre 1972, n.633) da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico della Stazione Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento.

b) Distribuzione degli importi

OPERE a CORPO

Il prezzo delle opere, convenuto **a corpo**, è fisso e invariabile, cioè, **ai sensi dell'art. 53, comma 4, Dlgs. n. 163/2006**, non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.

OPERE a MISURA

Non sono previste opere **a misura**.

COSTI della SICUREZZA

I costi della sicurezza delle opere, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del **D.Lgs. n. 163/2006** ammontano complessivamente ad € :

€. (47.517,63 + 89.821,28) = **€.** 137.338,91

(diconsi euro centotrentasettemila trecentotrentonno/91),

Nessun lavoro imprevisto potrà essere eseguito dall'appaltatore senza preventiva autorizzazione scritta della Direzione dei Lavori.

Le opere non autorizzate dovranno essere demolite e/o rimosse a spese, rischio e pericolo dell'appaltatore stesso, senza corresponsione di pagamento o compenso alcuno; nessun compenso sarà parimenti corrisposto qualora l'appaltatore ritenesse di sua convenienza non procedere alle demolizioni o rimozioni, salvo, s'intende, il preventivo consenso della D.L. e solo nel caso che la omessa demolizione o rimozione non pregiudichi le opere appaltate già eseguite e/o da eseguire.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre l'insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle varianti che riterrà necessarie, nell'interesse della buona riuscita e dell'economia dei lavori, conformemente a quanto previsto all'art. 18 del presente C.S.A. senza che l'Appaltatore possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti dal presente Capitolato e nei limiti della normativa vigente.

c) Incidenza percentuale minima inderogabile della manodopera

- OPERE EDILI E CONNESSE	(cat. OG1)	14,28%
- IMPIANTI MECCANICI IN GENERE	(cat. OG11)	20,55%
- IMPIANTI ELETTRICI	(cat. OG11)	23,04%

Valori per le opere edili di categoria OG1 stabiliti ai sensi dell'art. 82 comma 3bis come modificato dalla L.09/08/2013 n° 98 conversione del DL 69/2013; desunto dal parere ITACA del 19/06/2013 valutato al netto dell'incidenza di spese generali ed utile di impresa.

Art. 3: Forma e principali dimensioni delle opere

La forma e le dimensioni delle opere oggetto dell'Appalto risultano dagli elaborati di progetto, parte integrante del contratto. Le suddette opere, i lavori e le provviste si intendono eseguiti conformemente alle condizioni, prescrizioni e norme stabilite dal presente CAPITOLATO SPECIALE d'APPALTO e dagli allegati DISCIPLINARI TECNICI afferenti le opere SPECIALISTICHE ed IMPIANTISTICHE corrispondenti alle prescrizioni e condizioni di cui agli elaborati tecnici allegati al progetto nonché alle norme e condizioni risultanti dall'offerta presentata in sede di gara di appalto

L'insieme di tali prescrizioni, condizioni e norme definiscono i livelli prestazionali richiesti per le opere ed i lavori di cui trattasi.

Art. 4: Modalità di stipula del contratto

1. Il contratto è stipulato **“a corpo”** ai sensi dell'articolo 53, comma 4, periodi primo e terzo, del Codice dei contratti, nonché degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale. L'importo della contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità.

2. Anche ai sensi dell'articolo 118, comma 2, del Regolamento generale, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare la comprensione e lo studio dell'intervento, non ha valore negoziale, così come non avrà valore negoziale, ma solo di verifica, il computo metrico estimativo da redigere in sede di elaborazione del progetto esecutivo. Ai prezzi dell'elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini del successivo comma 3, si applica comunque il ribasso percentuale offerto dall'appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all'articolo 2, del presente Capitolato speciale.

3. I prezzi unitari, ancorché senza valore negoziale ai fini dell'appalto e della determinazione dell'importo complessivo dei lavori, sono vincolanti per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, laddove autorizzate dal Committente, estranee ai lavori già previsti, ed andranno aggiornati in sede di redazione del progetto esecutivo.

4. I rapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell'articolo 2. I vincoli negoziali di natura economica, come determinati ai sensi del presente articolo, sono insensibili al contenuto dell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore e restano invariati anche dopo il recepimento di quest'ultima da parte della Stazione Appaltante.

5. Il contratto dovrà essere stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per la Stazione Appaltante, o mediante scrittura privata.

La stipulazione del contratto deve aver luogo **entro trenta giorni** dall'aggiudicazione.

La mancata disponibilità dell'Appaltatore alla stipulazione del contratto d'Appalto, dopo l'aggiudicazione definitiva e nei termini di cui al precedente comma comporterà la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria.

In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l'appaltatore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

Art. 5: Discordanze negli atti di contratto

Qualora uno stesso atto contrattuale dovesse riportare delle disposizioni di carattere discordante, l'Appaltatore ne farà oggetto d'immediata segnalazione scritta al Committente per i conseguenti provvedimenti di modifica.

Se le discordanze dovessero riferirsi a caratteristiche di dimensionamento grafico, saranno di norma ritenute valide le indicazioni riportate nel disegno con scala di riduzione minore. **In ogni caso dovrà ritenersi nulla la disposizione che contrasta o che in minor misura collima con il contesto delle norme e disposizioni riportate nei rimanenti atti contrattuali.**

Per quanto riguarda le dimensioni delle strutture fanno fede quelle del progetto strutturale rispetto a quelle riportate nel progetto architettonico.

Nel caso si riscontrassero disposizioni discordanti tra i diversi atti di contratto, fermo restando quanto stabilito nella seconda parte del precedente capoverso, l'Appaltatore rispetterà nell'ordine quelle indicate dagli atti seguenti: Contratto – Bando di Gara – Disciplinare di Gara e Capitolato Speciale d'Appalto - Elenchi prezzi unitari allegati al contratto - Disegni.

Qualora gli atti contrattuali prevedessero delle soluzioni alternative, resta espressamente stabilito che la scelta spetterà, di norma e salvo diversa specifica, alla Direzione Lavori.

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 6: Normativa applicabile - Abilitazioni

L'appalto é regolato, oltre che da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni vigenti, inerenti e conseguenti l'oggetto del presente appalto, che l'Appaltatore, con la firma del contratto, dichiara di conoscere integralmente impegnandosi all'osservanza delle stesse, altresì:

- dal presente Capitolato Speciale d'Appalto
- dalle leggi antimafia 13.09.1982 n. 646, 23.12.1982 n. 936, 19.03.1990 n. 55 ss.mm
- dalla legge 20.03.1865 n. 2248 all. F ss. mm.;

Per l'installazione, la trasformazione, l'ampliamento e la manutenzione degli impianti di cui all'art.1 del DM. 22.01.2008, n. 37 l'Appaltatore, l'Impresa Esecutrice e/o subappaltatrice devono possedere la prescritta abilitazione. In ogni caso le Imprese Installatrici sono tenute ad eseguire gli impianti a regola d'arte utilizzando allo scopo materiali parimenti costruiti a regola d'arte. I materiali ed i componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza dell'Ente italiano di unificazione (UNI) e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), nonché nel rispetto di quanto prescritto dalla legislazione tecnica vigente in materia, si considerano costruiti a regola d'arte.

Al termine dei lavori, previa effettuazione delle verifiche previste dalla normativa vigente, comprese quelle di funzionalità dell'impianto, le Imprese Installatrici sono tenute al rilascio della dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, così come prescritto dall'art. 7 del DM. 22.01.2008, n. 37.

Di tale dichiarazione, resa sulla base del modello di cui all'allegato I del citato DM. 22.01.2008 n. 37, fanno parte integrante la relazione contenente la tipologia dei materiali impiegati, nonché il progetto di cui all'art. 5 del suddetto DM. 22.01.2008 n. 37. Nei casi in cui il progetto è redatto dal responsabile tecnico dell'Impresa Installatrice l'elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell'impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell'opera da eseguire eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d'opera.

Art. 7: Conoscenza delle condizioni di Appalto

La presentazione dell'offerta e l'assunzione dell'appalto si intende tacita dichiarazione di congruità dei prezzi relativi alle opere a corpo di cui in progetto (di cui l'Appaltatore accetta l'esecuzione a prescindere dalle valutazioni metriche delle opere medesime espresse a solo titolo indicativo negli elaborati tecnico-contabili di progetto), l'accettazione dei tempi stabiliti dal presente Capitolato per il completamento delle opere di cui trattasi (ivi compresa la riduzione dei tempi di esecuzione medesimi offerta, in sede di gara, dall'Impresa appaltatrice) nonché la piena assunzione di responsabilità per quanto riguarda il rispetto di tali tempi.

Art. 8: Contratto - Documenti che ne faranno parte

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) il presente Capitolato speciale;
- b) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto definitivo validato posto a base di gara, come elencati nell'elenco sottostante, ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

- c) tutti gli elaborati grafici relazionali e descrittivi relativi al progetto esecutivo presentato dall'Impresa ed approvato dalla Stazione Appaltante;
- d) l'elenco dei prezzi unitari come definito all'articolo 4;
- e) il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 2 dell'allegato XV allo stesso decreto, nonché le proposte integrative al predetto piano di cui all'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;
- f) il piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, all'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e al punto 3.2 dell'allegato XV allo stesso decreto;
- g) il cronoprogramma di cui all'articolo 40 del Regolamento generale;
- h) le polizze di garanzia : Garanzia di Buona Esecuzione; Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia e Garanzia Sostitutiva delle Ritenute a Garanzia delle Varianti (Allegati 1.24(i), 1.24(ii), 1.45)
- i) il Piano CMF (colori materiali e finiture) completo del piano dell'accessibilità redatto in forma esecutiva sulla base delle proposte inserite nell'offerta tecnica.

3. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

- a) il computo metrico e il computo metrico estimativo;
- b) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell'aggiudicazione per la determinazione dei requisiti speciali degli esecutori e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori.

4. Elenco elaborati del progetto definitivo posto a base di gara:

ELABORATI GENERALI (GE)

ELABORATI PER PERMESSO DI COSTRUIRE

Tav	Descrizione	scala	Rev	data
AR0.01	Rilievo aerofotogrammetrico ed estratto di PRG	1:1000	00	16/11/2017
AR0.02	Planimetria generale PdR	1:1000	00	16/11/2017
AR0.03	Stralcio con area d'intervento	1:500	00	16/11/2017
AR0.04	Stato attuale - Planimetria Piano primo	1:100	00	16/11/2017
AR0.05	Stato attuale - Planimetria Piano Secondo	1:100	00	16/11/2017
AR0.06	Stato attuale - Planimetria Piano terzo	1:100	00	16/11/2017
AR0.07	Stato attuale - Prospetti esterni	1:100	00	16/11/2017
AR0.08	Stato attuale - Sezioni tipologiche	1:100	00	16/11/2017
AR0.09	Stato di progetto - Planimetria Piano primo	1:100	01	19/01/2018
AR0.10	Stato di progetto - Planimetria Piano Secondo	1:100	01	19/01/2018
AR0.11	Stato di progetto - Planimetria Piano Terzo	1:100	00	16/11/2017
AR0.12	Stato di progetto - Prospetti esterni	1:100	01	19/01/2018
AR0.13	Stato di progetto - Sezioni tipologiche	1:100	01	19/01/2018
AR0.14	Stato sovrapposto - Planimetria Piano primo	1:100	01	19/01/2018
AR0.15	Stato sovrapposto - Planimetria Piano Secondo	1:100	01	19/01/2018
AR0.16	Stato sovrapposto - Planimetria Piano Terzo	1:100	00	16/11/2017
AR0.17	Stato sovrapposto - Prospetti esterni	1:200	01	19/01/2018
AR0.18	Stato sovrapposto - Sezioni tipologiche	1:200	01	19/01/2018
AR0.19	Verifica grafica DPGR 41r 29/07/09, L.13/89, DM236/89	1:100	01	19/01/2018
AR0.20	Relazione e Dichiarazione di Conformità L.13/89	1:100	01	19/01/2018
AR0.21	Abaco murature esterne ed interne	1:100	01	19/01/2018
AR0.22	Abaco controsoffitti	1:100	01	19/01/2018

AR0.23	Finiture pavimenti e rivestimenti	1:100	01	19/01/2018
AR0.24	Verifica superfici da cedere al Comune di Firenze	1:100	01	19/01/2018
AR0.25	Quadro di sintesi - sviluppi progettuali di cui alle schede tecniche a base di gara		00	25/05/2018
I MEC	Distribuzione Impianti Meccanici	1:200	C	10/01/2018
I ELE	Distribuzione Impianti Elettrici	1:200	C	10/01/2018
	Quaderno illustrativo degli interventi			
RT	Relazione tecnica illustrativa		01	19/01/2018
RT-I	Relazione tecnica illustrativa impianti		02	16/03/2018
DF	Documentazione fotografica		00	16/11/2017
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo tecnico		00	01/09/2017
AP	Analisi Prezzi opere pubbliche		01	19/01/2018
CME-C	Computo metrico estimativo opere edili		02	15/05/2018
CME-I	Computo metrico estimativo impianti		01	15/05/2018
Q EC	Quadro economico riepilogativo		02	15/05/2018
PMI	Piano di Manutenzione e di Intervento		00	19/01/2018

ELABORATI VALIDATI

Tav	Descrizione	scala	Rev	data
AR0.01	Rilievo aerofotogrammetrico ed estratto di PRG	1:1000	01	03/09/2018
AR0.02	Planimetria generale PdR	1:1000	01	03/09/2018
AR0.03	Stralcio con area d'intervento	1:500	01	03/09/2018
AR0.04	Stato attuale - Planimetria Piano primo	1:100	01	03/09/2018
AR0.05	Stato attuale - Planimetria Piano Secondo	1:100	01	03/09/2018
AR0.06	Stato attuale - Planimetria Piano terzo	1:100	01	03/09/2018
AR0.07	Stato attuale - Prospetti esterni	1:100	01	03/09/2018
AR0.08	Stato attuale - Sezioni tipologiche	1:100	01	03/09/2018
AR0.09	Stato di progetto - Planimetria Piano primo	1:100	02	03/09/2018
AR0.10	Stato di progetto - Planimetria Piano Secondo	1:100	02	03/09/2018
AR0.11	Stato di progetto - Planimetria Piano Terzo	1:100	01	03/09/2018
AR0.12	Stato di progetto - Prospetti esterni	1:100	02	03/09/2018
AR0.13	Stato di progetto - Sezioni tipologiche	1:100	02	03/09/2018
AR0.14	Stato sovrapposto - Planimetria Piano primo	1:100	02	03/09/2018
AR0.15	Stato sovrapposto - Planimetria Piano Secondo	1:100	02	03/09/2018
AR0.16	Stato sovrapposto - Planimetria Piano Terzo	1:100	01	03/09/2018
AR0.17	Stato sovrapposto - Prospetti esterni	1:200	02	03/09/2018
AR0.18	Stato sovrapposto - Sezioni tipologiche	1:200	02	03/09/2018
AR0.19	Verifica grafica DPGR 41r 29/07/09, L.13/89, DM236/89	1:100	02	03/09/2018
AR0.20	Relazione e Dichiarazione di Conformità L.13/89	1:100	02	03/09/2018
AR0.21	Abaco murature esterne ed interne	1:100	02	03/09/2018
AR0.22	Abaco controsoffitti	1:100	02	03/09/2018
AR0.23	Finiture pavimenti e rivestimenti	1:100	02	03/09/2018
AR0.24	Verifica superfici da cedere al Comune di Firenze	1:100	02	03/09/2018
AR0.25	Quadro di sintesi - sviluppi progettuali di cui alle schede tecniche a base di gara		01	03/09/2018
AR0.26	Stato attuale - vetrate	1:100	01	19/10/2018

AR0.27	Stato progetto - vetrate	1:100	01	19/10/2018
AR0.28	Abaco vetrate esterne	1:100	01	19/10/2018
AR0.29	Abaco infissi interni	1:100	00	03/09/2018
I MEC	Distribuzione Impianti Meccanici	1:200	01	10/01/2018
I ELE	Distribuzione Impianti Elettrici	1:200	01	10/01/2018
QE 1	Quadro elettrico piano 1		01	19/10/2018
QE 2	Quadro elettrico piano 2		01	19/10/2018
RT-I	Relazione tecnica Impianti		03	19/10/2018
R IL	Relazione di calcolo illuminotecnico		00	03/09/2018
R CIE 1	Relazione circuiti elettrici piano 1		00	19/10/2018
R CIE 2	Relazione circuiti elettrici piano 2		00	19/10/2018
CAP IM	Capitolato tecnico Impianti meccanici		00	03/09/2018
CAP IE	Capitolato tecnico Impianti elettrici		00	03/09/2018
R IGR	Relazione comfort termoigrometrico		00	03/09/2018
L10 P1	Relazione Legge 10/91 - piano primo		01	19/10/2018
L10 P2	Relazione Legge 10/91 - piano secondo		01	19/10/2018
R ACU	Relazione sui requisiti acustici passivi		00	03/09/2018
R PT	Relazione tecnica sui ponti termici		01	19/10/2018
SP C	Specifiche tecniche opere civili		00	03/09/2018
DF	Documentazione fotografica		01	03/09/2018
PSC	Piano di Sicurezza e Coordinamento e fascicolo tecnico		00	03/09/2018
EPU	Elenco Prezzi Unitari		00	03/09/2018
AP CIV	Analisi Prezzi opere civili		03	19/10/2018
AP IM	Analisi Prezzi impianti meccanici		00	03/09/2018
AP IE	Analisi Prezzi impianti elettrici		01	19/10/2018
CME-C	Computo metrico estimativo opere edili		03	03/09/2018
CME-I	Computo metrico estimativo impianti		02	03/09/2018
Q MO	Quadro incidenza manodopera		00	03/09/2018
Q EC	Quadro economico riepilogativo		04	19/10/2018
R CAM	Requisiti di conformità al Decreto C.A.M. del 11/10/2017		01	19/10/2018
REL GEN	Relazione Generale		00	03/09/2018
PRG	Programma Lavori		00	03/09/2018
REL F-A	Relazione di Fattibilità Ambientale		00	19/10/2018

ALTRO

Relazione sullo stato attuale delle vetrate - a cura della Stazione
Sperimentale del Vetro

04/05/2018

Art. 9: Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

2. Ai sensi dell'articolo 106, commi 2 e 3, del Regolamento generale, l'appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto col RUP, consentono l'immediata esecuzione dei lavori.

3. Ai sensi dell'articolo 43, comma 5, del Regolamento generale, costituisce parte integrante del

presente Capitolato speciale il Piano per i controlli di cantiere finalizzato alla verifica della corretta realizzazione delle opere nelle varie fasi dei lavori, con la definizione del programma delle verifiche al fine di rilevare il livello prestazionale qualitativo e quantitativo.

L'osservanza di tale Piano non esime in alcun modo l'appaltatore dalle proprie responsabilità assunte con l'appalto.

CRITERI DI VALUTAZIONE OFFERTA – PROGETTO ESECUTIVO

Art. 10: Progetto Esecutivo

Il progetto Esecutivo dovrà essere redatto ai sensi dell'art.93 comma 4 del D.Lgs. 163/2006 sulla base del progetto DEFINITIVO posto a base di gara nel rispetto degli obiettivi che la Stazione Appaltante si è posta elencati all'art. 1 e nel rispetto dei seguenti elementi tecnico-progettuali che costituiscono le INVARIANTI del progetto:

- L'ORGANIZZAZIONE ARCHITETTONICA E FUNZIONALE intesa come conferma e valorizzazione delle principali scelte generali inserite nel progetto architettonico;
- LA VOLUMETRIA INTERNA basata sul mantenimento e valorizzazione delle altezze e dimensioni esistenti;
- L'INFORMATIZZAZIONE dell'intera struttura intesa come l'applicazione e disponibilità dei più avanzati sistemi di domotica e di connessioni in rete, così come di controllo telematico dei sistemi impiantistici;
- Il COMFORT e LA FUNZIONALITÀ IMPIANTISTICA inteso come massima attenzione alla sinergia positiva tra impianti e comfort dell'utenza, risparmio e funzionalità delle scelte esecutive impiantistiche;
- L'ORGANIZZAZIONE DI CANTIERE intesa come completa aderenza alle indicazioni del progetto definitivo e particolare attenzione al rispetto della funzionalità della struttura commerciale esistente.

Ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs 163/2006, gli offerenti sono autorizzati a presentare varianti progettuali non sostanziali al definitivo posto a base di gara nel rispetto degli elementi invarianti sopra identificati.

Al fine di assicurare il più rapido completamento dell'intervento, potrà essere presentata/proposta la separazione tra fase di realizzazione (stabilimento, officina, falegnameria, ecc) FUORI OPERA di elementi vari e/o tecnologici, bi e/o tri-dimensionali, e la fase di MONTAGGIO in OPERA degli stessi.

Il progetto esecutivo deve inoltre essere corredato da:

- **Crono-programma dei lavori.**

Il crono-programma **DOVRA'** essere allegato all'offerta, accompagnato di adeguate documentazioni e/o valutazioni che giustifichino, per ciascuna delle lavorazioni, l'ammissibilità tecnica dell'eventuale riduzione dei tempi previsti dal presente capitolato. Il crono programma dei lavori (**GANT**) deve essere sviluppato in **formato A3 orizzontale (eventualmente allungato)** con un livello di dettaglio almeno pari al livello di dettaglio indicato nel CRONOPROGRAMMA PARTE del progetto DEFINITIVO.

- **Piano di manutenzione dell'opera.**

Riferimenti Normativi:

- **Codice dei Contratti** (D.Lgs 163/2006 e s.m.i.) - Art. 93
- **Regolamento attuativo** (D.P.R. 207/2010) - Art. 33 e Art. 38
- **Norme Tecniche delle Costruzioni** (D.M. 14/01/2008) - Punto 10.1
- **Circolare esplicativa 2 febbraio 2009, 617**

Il **Piano di Manutenzione**, introdotto dal nuovo corpo normativo sui Lavori Pubblici, è, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 207/2010, un **elaborato obbligatorio del progetto esecutivo**. Nell'art. 38 dello stesso provvedimento si afferma, tra l'altro, che il piano di manutenzione deve essere redatto tenendo conto dell'opera effettivamente realizzata allo scopo di garantire nel tempo il mantenimento delle caratteristiche di qualità e di efficienza; affinché tali caratteristiche possano essere stimate e garantite, la normativa richiede che vengano individuati i requisiti e le prestazioni del manufatto in corso di progettazione.

Le **Norme Tecniche per le Costruzioni** (D.M. 14 gennaio 2008) hanno introdotto l'obbligo di allegare al progetto strutturale esecutivo il “**piano di manutenzione della parte strutturale dell’opera**”.

Il progettista deve farsi carico, per tutte le opere pubbliche e private, di redigere questo ulteriore elaborato che la norma definisce come “il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell’intera opera, l’attività di manutenzione dell’intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico.”

Esso va corredato, in ogni caso, del manuale d’uso, del manuale di manutenzione e del programma di manutenzione delle strutture.

Il piano di manutenzione delle strutture va depositato, unitamente agli altri elaborati progettuali, presso gli uffici del Genio Civile competenti per territorio.

Il Piano di manutenzione deve essere costituito dai tre seguenti documenti operativi:

- a) **manuale d’uso;**
- b) **manuale di manutenzione;**
- c) **programma di manutenzione.**

In questo caso, trattandosi di un documento che viene redatto in sede di progettazione definitiva allo scopo di valutare l’impatto della manutenzione sulla soluzione progettuale proposta, il piano di manutenzione deve contenere un programma indicante le prestazioni, la cadenza dei controlli e degli interventi manutentivi necessari a mantenere funzionale l’opera.

L’individuazione delle prestazioni, infatti, “prende in esame, per classi di requisito, le prestazioni fornite dal bene e dalle sue parti nel corso del suo ciclo di vita.”

Per il progettista c’è dunque l’**obbligo di individuare per ogni parte dell’opera e per ogni suo componente** (che con terminologia ripresa dalle norme UNI indichiamo come “elemento mantenibile”) **requisiti e relative prestazioni**. Il programma dei controlli e degli interventi, deve essere finalizzato al mantenimento degli standard qualitativi previsti nel progetto.

Deve essere quindi anche indicato il costo degli interventi di manutenzione previsti dal programma.

Si ricorda infine che, come previsto nel capitolato prestazionale, l’Impresa esecutrice dovrà allegare al progetto esecutivo, oltre agli elementi prescritti dal D.P.d.R. del 5 ottobre 2010 n. 207, anche i seguenti specifici elaborati:

- **piano CMF (colori, materiali, finiture);**
- **piano dell’accessibilità;**
- **modello tridimensionale digitale aggiornato.**

Art. 11: Criteri di Valutazione dell’Offerta

Si precisa che i criteri di valutazione dell’offerta sono precisamente quelli riportati nel disciplinare di gara inclusa l’esemplificazione del confronto a coppie

Tipo di procedura: APERTA

Criteri di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 81 e 83 del d.lgs. 163/06, da selezionarsi secondo il metodo aggregativo - compensatore di cui all’All. G del DPR 207/10 per i criteri A e B e con il metodo del confronto a coppie per il criterio C con gli elementi e sub-elementi indicati per esteso nei documenti denominati

Criteri di valutazione sono parte integrante del Disciplinare di gara

Sarà quindi fondamentale che l’Offerente dimostri di avere affrontato, positivamente sviluppato e risolto, le tematiche alla base dell’appalto, oltretutto la conoscenza delle caratteristiche tecniche necessarie e/o utili a concretizzare l’aspettativa di un alto livello qualitativo e d’innovazione tecnologica dell’intervento di cui trattasi.

L’offerta sarà valutata in base a criteri che hanno diretta connessione con l’oggetto dell’appalto e che servono a misurarne il valore; la qualità ed il valore tecnico dell’offerta saranno pertanto determinati con riferimento agli elementi sotto descritti, pertinenti le modalità attraverso le quali l’Impresa si impegna ad eseguire le opere in appalto.

Gli elementi qualificanti le offerte saranno ponderati, ai fini dell’individuazione dell’ offerta

migliore, con riferimento ai punteggi sotto indicati:

- **24 punti su 100 per l'offerta economica;**
- **06 punti su 100 per la durata dei lavori;**
- **70 punti su 100 per la qualità tecnica dell'offerta.**

In merito alla presentazione dell'Offerta Economica si precisa che l'offerta economica DEVE essere presentata tramite percentuale di ribasso (al terzo decimale) sul prezzo complessivo a base di gara, esclusi gli oneri della sicurezza.

Si evidenzia che non vi è obbligo di Certificazione da parte della Stazione Appaltante dell'avvenuto sopralluogo.

Art. 12: Eliminato

Art. 13: Direzione artistica

Come previsto dall'art.20 D.M. n.22608/1955, in considerazione della specificità dell'appalto e perseguendo il rispetto degli intenti del progetto definitivo e del capitolato prestazionale a base di gara, l'appaltatore durante la fase di progettazione esecutiva dovrà mantenere e garantire un costante dialogo tecnico con **il Direttore Artistico del progetto appositamente nominato dalla Stazione Appaltante e coincidente con la persona del Direttore dei Lavori**, che avrà il compito di verificare la congruenza tra la progettazione esecutiva e le precedenti fasi di progettazione e / o di indirizzo; con particolare attenzione al rispetto degli impegni assunti nelle schede presentate in sede di gara afferenti la qualità tecnica.

Specificatamente la Direzione Artistica avrà il compito di verificare la rispondenza riguardo alle invianti del progetto, alle campionature e scelta dei materiali, colori, finiture e più in generale le ricadute tra le scelte esecutive e gli indirizzi progettuali espressi nel progetto definitivo.

Detto ruolo di indirizzo potrà essere svolto, oltreché in riunioni con il gruppo di progettazione, anche tramite invio di note scritte e/o di elaborati grafici o descrittivi e mediante utilizzo del "modello digitale tridimensionale" previsto nel capitolato prestazionale ed allegato all'offerta. Questo dovrà essere aggiornato rispetto al modello presentato in sede di gara riportando e precisando tutte le scelte architettoniche ed i materiali del progetto esecutivo.

L'Appaltatore sarà tenuto al rispetto delle indicazioni ricevute dal Direttore Artistico anche se dette indicazioni comportino costi non previsti nel progetto definitivo nel caso in cui le indicazioni espresse siano connesse e derivanti da scelte e valutazioni espresse nelle schede tecniche offerte in sede di gara.

In questa fase di approntamento del progetto esecutivo tutti materiali utilizzati nell'offerta e le relative finiture superficiali; sia quelle ricomprese in specifiche schede, sia quelle sviluppate durante la progettazione dovranno essere oggetto di specifica campionatura. Evidentemente i campioni dovranno essere parziali e presentati fisicamente bidimensionali, affidando ad opportune schede digitali 3D e/o fotografiche l'illustrazione di oggetti complessi ed ingombranti.

Correlati e susseguenti alla supervisione in sede di progetto esecutivo restano a carico dell'Appaltatore in sede di esecuzione i seguenti obblighi conseguenti e derivanti dal coordinamento sopra esplicitato:

- Documentazione per immagini dei lavori

Sarà onere dell'appaltatore l'esecuzione di fotografie e la fornitura delle relative stampe di tipo professionale, delle opere e dei luoghi dove si svolgono i lavori, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori, comunque non inferiori a 50 immagini doppie (equivalenti a 100 scatti) che documentino il prima e dopo delle lavorazioni principali (es. facciata interna, controsoffitti architettonici ecc.). **Sarà inoltre prevista la realizzazione e mantenimento di una postazione per realizzare una sequenza di scatti (in modalità stop motions) da un punto fisso che documentino l'intero iter del cantiere, dalle opere preliminari alla sua conclusione.**

- Documentazione campionature e finiture

Sarà cura dell'Appaltatore l'approntamento, prima in sede di progetto esecutivo e poi di direzione lavori, di campionature di quanto previsto e offerto nel "Piano CMF, colori materiali e finiture".

Questo dovrà essere integrato con le scelte di cantiere e custodito all'interno dell'ufficio di direzione dei lavori. Detti elaborati ed aggiornamenti dovranno essere supervisionati e sottoscritti per approvazione prima dal Direttore Artistico (durante il progetto esecutivo) e poi dal Direttore lavori (durante la

cantierizzazione).

Oltre ciò rimane l'obbligo di eseguire simulazioni e campionature di lavorazioni, materiali e forniture previste dal progetto esecutivo e/o richiesti dalla Direzione Lavori, comunque contenuti in un valore massimo del 3 per 1000 dell'importo contrattuale.

Dette campionature saranno inoltre utilizzate per il Piano del Colore parte del progetto esecutivo.

Art. 14: Progettazione esecutiva

Entro 15 (quindici) giorni dalla stipulazione del contratto, la stazione Appaltante deve emettere ordine di avvio della progettazione esecutiva nei confronti dell'Appaltatore, lo stesso si intende comunque emesso e l'ordine si intende comunque impartito e ricevuto a partire dalla data di scadenza del predetto termine.

La progettazione esecutiva deve essere redatta e consegnata alla Stazione Appaltante entro il termine perentorio di **60 (sessanta)** giorni dal provvedimento di cui al comma 1 salvo proroga scritta emessa dal Direttore dei Lavori. La progettazione esecutiva non può prevedere alcuna variazione alla qualità ed alle quantità delle lavorazioni previste nel progetto definitivo allegato al contratto unitamente alle schede tecniche presentate in sede di gara dall'appaltatore; eventuali variazioni quantitative o qualitative non hanno alcuna influenza né sull'importo dei lavori che resta fisso e invariabile nella misura contrattuale, né sulla qualità dell'esecuzione, dei materiali, delle prestazioni e di ogni aspetto tecnico, che resta fissa e invariabile rispetto a quanto previsto dal progetto posto a base di gara. Sono ammesse le variazioni qualitative e quantitative, contenute entro un importo non superiore al 10% (dieci per cento) delle categorie di lavoro dell'appalto, come individuate nella tabella di cui all'articolo 2, che non incidano su eventuali prescrizioni degli enti competenti, e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Nel caso in cui si debba ricorrere ad una variante in corso d'opera, le variazioni da apportarsi alla progettazione esecutiva sono valutate secondo le modalità indicate dal successivo art. 18 presente capitolato. La Stazione Appaltante procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni nonché al concordamento dei nuovi prezzi entro 15 (quindici) giorni dall'accertamento della necessità di introdurre nella progettazione esecutiva la variazione al progetto posto a base di gara. L'assenso alla variante da parte della Stazione Appaltante avviene mediante atto scritto comunicato tempestivamente all'appaltatore; con tale assenso può essere riconosciuta motivatamente una proroga al termine previsto per la presentazione della progettazione esecutiva. Tale proroga deve essere adeguata alla complessità e importanza delle modifiche da apportare alla progettazione esecutiva ma non può comunque essere superiore ad un quarto del termine previsto inizialmente.

Durante la progettazione esecutiva il progettista deve coordinarsi con il soggetto o l'organo di verifica di cui all'articolo 112 del Codice dei contratti, mediante confronti costanti in modo da minimizzare i rischi di verifica negativa. Il progettista deve altresì sentire il Direttore Artistico di cui al precedente articolo e il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, al fine di redigere la progettazione esecutiva nel modo più coerente e conforme possibile agli atti progettuali posti a base di gara. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3, secondo periodo, del Regolamento generale, la redazione del progetto esecutivo deve avvenire nella sede o nelle sedi dichiarate in sede di offerta.

Unitamente alla progettazione esecutiva l'appaltatore deve predisporre e sottoscrivere la documentazione necessaria alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al risparmio e all'uso razionale dell'energia, se sono intervenute variazioni rispetto al progetto definitivo, ai sensi dell'articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

Con il provvedimento di cui al comma 1 o con altri ordini di servizio tempestivamente trasmessi all'appaltatore in tempo utile, il RUP, ordina all'appaltatore medesimo di provvedere all'effettuazione di eventuali approfondimenti del progetto esecutivo anche per effetto delle variazioni e migliorie proposte in sede di aggiudicazione. Tali studi, indagini e verifiche, di maggior dettaglio rispetto a quelli utilizzati per la redazione del progetto a base di gara, non potranno comportare compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore. In particolare potranno essere richiesti approfondimenti per: - redazione di elaborati e specifici approfondimenti e specifiche relazioni per gli aspetti relativi alla realizzazione degli impianti e dell'illuminotecnica; - redazione di elaborati, calcoli e relazioni per gli aspetti relativi al comfort acustico.

Se il RUP richiede ulteriori studi, indagini e verifiche di maggior dettaglio sulla falsariga di quanto sin qui descritto, ciò non comporta compenso aggiuntivo alcuno a favore dell'appaltatore, e tali adempimenti devono essere assolti entro i termini sopra precisati; tuttavia il RUP può concedere

motivatamente una proroga ai termini di redazione della progettazione esecutiva, finalizzata all'esecuzione dei nuovi adempimenti.

Si precisa e rimarca che faranno parte della progettazione esecutiva anche i seguenti elaborati previsti nel capitolato prestazionale:

- piano CMF (colori, materiali, finiture);
- piano dell'accessibilità e della comunicazione;
- modello tridimensionale digitale aggiornato.

Art. 15: Verifica del progetto esecutivo

La verifica dei progetti di opere pubbliche è un istituto della disciplina dei lavori pubblici. I due testi normativi che lo regolano sono il D.Lgs 163/2006 e il DPR 207/2010.

VERIFICA DEL PROGETTO ESECUTIVO

Si ricorda che la verifica del progetto è la fase analitica e ingegneristica che deve mettere in luce tutte le caratteristiche di qualità (o di carenza di qualità) del progetto al fine di pervenire alla redazione finale di un opus progettuale adeguato agli scopi che la Stazione Appaltante si prefigge.

La sua conclusione con esito positivo comporta quindi il trasferimento alla Stazione Appaltante della comunicazione che il progetto è scevro da errori e da lacune, coerente con il contesto normativo a cui deve rispondere, adeguato a soddisfare le esigenze per le quali è stato concepito, congruo dal punto di vista economico, realizzabile e immediatamente cantierabile (trattandosi di un progetto esecutivo).

Nel dettaglio le finalità della verifica sono enunciate dal c. 2 dell'art. 45 del DPR 207/2010.

Gli artt. 52 e 53 del DPR 207/2010 descrivono e dettagliano poi con grande precisione criteri, modalità di conduzione e contenuti dell'attività di verifica.

Inoltre mentre la validazione è un atto che viene compiuto una sola volta nel procedimento (si valida soltanto il livello progettuale che viene posto a base della gara d'appalto per l'affidamento dell'esecuzione o della progettazione e dell'esecuzione) la verifica viene sempre condotta su tutti i livelli di progettazione a prescindere da quale sia il sistema di realizzazione dell'opera pubblica prescelto dalla Stazione Appaltante. Ciò è stabilito dall'art. 112 c. 2 del D.Lgs. 163/2006 ed è confermato e ribadito dagli artt. 52 c. 1 e 53 c. 1 del DPR 207/2010 e dall'art. 49 c. 2 sempre del DPR 207/2010.

L'Appaltatore è tenuto a produrre a proprio onere e spese la verifica del progetto esecutivo prima della consegna dei lavori.

SOGGETTI CHE POSSONO EFFETTUARE LA VERIFICA DEL PROGETTO

La materia è introdotta dall'art. 112 c. 5 del D.Lgs. 163/2006 e dettagliatamente illustrata e procedurata dagli artt. 47 e 48 del DPR 207/2010.

Va ricordato anche che la verifica dei progetti è uno dei servizi attinenti l'architettura e l'ingegneria e quindi, innanzitutto, i soggetti affidatari debbono essere soggetti di cui all'art. 90 c. 1 lett. d-h).

I requisiti soggettivi per potere ambire a essere affidatari dell'incarico di verifica del progetto sono quelli, ovvii, di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006, integrati dai requisiti specifici per la verifica dei progetti. Tali re-quisiti cambiano in relazione all'entità del progetto da sottoporre a verifica. In particolare, essendo il progetto di importo inferiore ai 20 milioni di euro per ottenere l'accreditamento di cui sopra è sufficiente possedere una certificazione UNI CEI EN/ISO 9001 purché rilasciata specificamente per l'attività di verifica dei progetti e non per quella di progettazione e da soggetti certificatori all'uopo e specificamente accreditati. Le regole specifiche

per l'accreditamento di soggetti che rilascino questo genere di certificazione sono depositate in un regolamento tecnico di ACCREDIA, l'RT-21.

L'Appaltatore è tenuto a proporre tre (3) soggetti che abbiano caratteristiche di idoneità alla verifica della fase progettuale di competenza (esecutivo), la Stazione Appaltante avrà facoltà di scelta del verificatore tra i tre proposti dall'Appaltatore.

LA POLIZZA DEL VERIFICATORE

Va notato che un requisito che obbligatoriamente deve essere soddisfatto indifferentemente dal soggetto affidatario dell'attività di verifica è il possesso di una polizza di responsabilità civile professionale coerente con le prescrizioni di cui al c. 4-bis dell'art. 112 del D.Lgs. 163/2006, precisate e ribadite

dall'art. 57 del DPR 207/2010. Tale polizza ha la finalità di risarcire delle maggiori spese di progettazione e dei maggiori costi di costruzione la Stazione Appaltante quando l'incaricato della verifica non avesse rilevato errori del progetto che abbiano successivamente comportato una delle due o entrambe le fattispecie di aggravio economico per la Stazione Appaltante.

Art. 16: Ritardo nella progettazione esecutiva

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 23, comma 1, in caso di mancato rispetto del termine per la consegna della progettazione esecutiva previsto dall'articolo 13, per ogni giorno naturale di ritardo è applicata la penale nella misura pari allo **0,1 per mille (euro dieci centesimi ogni mille) dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.**

Non concorrono alle penali e pertanto non concorrono al decorso dei termini, i tempi necessari a partire dalla presentazione della progettazione esecutiva completa alla Stazione Appaltante, fino all'approvazione da parte di quest'ultima. I termini restano pertanto sospesi per il tempo intercorrente tra la predetta presentazione, l'acquisizione di tutti i pareri, nulla osta o atti di assenso comunque denominati, da parte di qualunque organo, ente o autorità competente, nonché all'ottenimento della verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti, e la citata approvazione definitiva, sempre che i differimenti non siano imputabili all'appaltatore o ai progettisti dell'appaltatore.

Art. 17: Approvazione della progettazione esecutiva

A seguito della redazione del progetto esecutivo alla Stazione Appaltante, da produrre nel tempo massimo di 60 gg come specificato all'art. 14., avrà inizio la fase di verifica, che dovrà concludersi nei successivi 30 gg; pertanto la fase di progettazione esecutiva e di verifica avrà una durata massima di 90 giorni. Ottenuta la verifica favorevole ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli 45, 49, 52, 53 e 54, del Regolamento generale, la progettazione è formalmente approvata dalla Stazione Appaltante.

Se nell'emissione dei pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati, oppure nei procedimenti di verifica o di approvazione di cui al comma 1, sono imposte prescrizioni e condizioni, queste devono essere accolte dall'appaltatore senza alcun aumento di spesa, sempre che non si tratti di condizioni ostative ai sensi dei successivi comma 4 o 5

Se la progettazione esecutiva redatta a cura dell'appaltatore non è ritenuta meritevole di approvazione, il contratto è risolto per inadempimento dell'appaltatore medesimo ai sensi dell'art. 71 comma 4 del presente Capitolato. In tal caso nulla è dovuto all'appaltatore per le spese sostenute per la progettazione esecutiva.

Non è meritevole di approvazione la progettazione esecutiva:

- a) che si discosta dalla progettazione definitiva approvata di cui all'articolo 10, in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o altri elementi significativi della stessa progettazione definitiva o che non abbia ottenuto il visto favorevole del Direttore dei Lavori.
- b) in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia edilizia, urbanistica, di sicurezza, igienico sanitaria, superamento delle barriere architettoniche o altre norme speciali;
- c) redatta in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo, alle parti strutturali e a quelle impiantistiche;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche dei titolari dei servizi di ingegneria e architettura, non illustra compiutamente i lavori da eseguire o li illustra in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) nella quale si riscontrano errori od omissioni progettuali come definite dal Codice dei contratti;
- f) che, in ogni altro caso, comporta una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione definitiva approvata.
- g) nella quale si configurino condizioni di pregiudizio per la conservazione di beni culturali tutelati ai sensi del D.Lvo 42/2004 e s.m.i.

Non è altresì meritevole di approvazione la progettazione esecutiva che, per ragioni imputabili ai progettisti che l'hanno redatta, non ottiene la verifica positiva ai sensi dell'articolo 112 del Codice dei contratti e degli articoli da 52 a 59 e 168, comma 9, del Regolamento generale, oppure che non ottenga i prescritti pareri, nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso comunque denominati il cui rilascio costituisce attività vincolata o, se costituisce attività connotata da discrezionalità tecnica, il mancato rilascio di tali pareri è imputabile a colpa o negligenza professionale del progettista.

In ogni altro caso di mancata approvazione della progettazione esecutiva, per cause non imputabili all'appaltatore, la Stazione Appaltante recede dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'articolo 134 del Codice dei contratti, all'appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi:

- a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'articolo 139 del Regolamento generale;
- b) le spese per la progettazione esecutiva come determinate in sede di aggiudicazione;
- c) altre spese eventualmente sostenute e adeguatamente documentate, comunque in misura non superiore a quanto previsto dall'articolo 157, comma 1, del Regolamento generale.

Art. 18: Varianti – Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'Appaltatore se non è disposta dal Direttore dei lavori e preventivamente approvata dal Committente

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale (E.P.U. - identificato con All.26.2 in contratto)

Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, le varianti saranno valutate ricorrendo al Prezziario le Opere Pubbliche della Regione Toscana, anno 2017, scontati della percentuale di ribasso offerta in fase di gara; nel caso in cui non sia possibile determinare prezzi unitari tramite i riferimenti citati, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito verbale di concordamento con criteri di cui all'art.163 del Regolamento Generale.

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE OBBLIGHI E ONERI DELL'APPALTATORE

Art. 19: Domicilio dell'appaltatore; rappresentante e direttore di cantiere

L'appaltatore deve eleggere domicilio, al quale si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Se l'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 20: Obblighi dell'Appaltatore prima della consegna dei lavori

Oltre a quanto prescritto all'art. 15, riguardo la produzione a proprio onere e spese della verifica del progetto esecutivo; prima della consegna dei lavori l'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori la seguente documentazione:

- 1) la polizza di assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi di cui all'art. 28 del presente Capitolato;
- 2) il programma esecutivo nel quale sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date stabilite dal presente Capitolato per la liquidazione dei certificati di pagamento.
Il suddetto programma esecutivo dovrà essere coerente con il cronoprogramma facente parte del progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante e con il piano di sicurezza e coordinamento; il sussistere di tale coerenza sarà valutato dal Responsabile del Procedimento.
- 3) il piano di qualità di costruzione e di installazione, ove previsto, da sottoporre all'approvazione della direzione lavori, che prevede, pianifica e programma le condizioni, sequenze, modalità,

- strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva;
- 4) dichiarazione autentica in ordine all'organico medio annuo, destinato al lavoro in oggetto nella varie qualifiche, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori presso l'I.N.P.S., l'I.N.A.I.L. e casse edili e dai modelli riepilogativi annuali attestanti la congruenza dei versamenti assicurativi e previdenziali effettuati in ordine alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti;
 - 5) dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali, comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;
 - 6) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento (quando previsto ai sensi del D.Lgs. 81/2008) qualora l'Appaltatore ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza.
- In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei prezzi pattuiti.
- Resta fermo l'obbligo dell'Appaltatore a trasmettere prima dell'inizio dei lavori alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi il suddetto piano di sicurezza e di coordinamento.
- 7) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento
- In merito si evidenzia che in presenza di più Imprese esecutrici è obbligo di ciascuna di tali Imprese trasmettere il proprio piano operativo di sicurezza al Coordinatore per l'Esecuzione.

L'appaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art. 16 L.R. n. 38/2007. A tal fine prima della consegna dei lavori deve presentare la documentazione attestante il rispetto da parte dell'appaltatore degli adempimenti

all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R. n. 38/2007. A tale documentazione deve essere altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'appaltatore, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima. L'eventuale esito negativo della verifica viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici (ai sensi dell'art. 16 della L.R.38/2007, non modificato ai sensi della L.R.13/2008).

In caso di consegna anticipata per ragioni di urgenza sarà comunque obbligo dell'Appaltatore sottoscrivere il verbale di cui all'art.4, ultimo comma, del presente Capitolato.

Art. 21: Protocollo di Legalità – Obblighi a carico dell'appaltatore

(nei casi in cui, in ragione dell'importo del contratto principale, il Protocollo di legalità è applicabile esclusivamente alle attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/11/2012 n. 190, togliere le lett. e) f) e l'ultimo capoverso)

Nei contratti di valore pari o superiore ad € 1.000.000,00, nei subappalti e/o subcontratti di valore pari o superiore a € 150.000,00, ovvero indipendentemente dal valore dei contratti negli affidamenti o sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/11/2012 n. 190, si applicano le disposizioni contenute nel Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici sottoscritto in data 16 Marzo 2015 tra il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze; pertanto con la sottoscrizione del contratto di appalto, l'Appaltatore dichiara di conoscere, di accettare espressamente e di impegnarsi alla rigorosa osservanza delle seguenti clausole:

a) di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto il 16 marzo 2015 dalla Stazione Appaltante con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti;

b) di assumere l'obbligo, ai fini delle necessarie verifiche antimafia disposte dalla vigente normativa, di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011/55. Il medesimo obbligo è esteso anche ai casi previsti dagli artt. 2 e 3 del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici con le modalità indicate alla lett. a) dell'art.2 e dall'Allegato 1 del medesimo Protocollo;

c) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto

dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, salvo comunque il maggior danno; la Stazione Appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute, ai sensi dell'art. 94 comma 2 del Decreto Lgs. n.159/2011, in occasione della prima erogazione utile;

d) di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:

- la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;

- l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;

- l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;

e) di impegnarsi a dare comunicazione tempestiva alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;

f) di prendere atto ed accettare che la Stazione Appaltante si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 del c.c. ogniqualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater, c.p.320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. ; Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del Protocollo di legalità, nei casi di cui alle lettere e) e f) l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Art. 22: Interventi per risolvere aspetti di dettaglio

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere, sia all'atto della consegna dei lavori, sia in sede di esecuzione, gli interventi disposti dal Direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio entro il limite del 10% per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e restauro e del 5% per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera, e da calcolare sugli importi netti dei gruppi di lavorazioni ritenuti omogenei indicati al precedente art. 2, sempre che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

Art. 23: Sospensione e Proroga dei lavori

Il Direttore dei Lavori può ordinare la sospensione temporanea dei lavori nelle ipotesi previste dagli artt. 24, 25 e 26 del Capitolato Generale di Appalto. Le avverse condizioni climatiche, che giustificano la sospensione sono solo quelle che superino la media stagionale, essendo stati considerati nei tempi contrattuali i normali periodi climatici avversi. Sarà onere dell'appaltatore denunciare entro 10 giorni eventuali condizioni di maltempo eccezionali impeditive del normale svolgimento dei lavori e documentarle mediante bollettini metereologici ufficiali dell'Aeronautica Militare o di altri istituti metereologici territoriali legalmente riconosciuti.

Per la sospensione dei lavori l'Appaltatore non ha diritto a compensi o indennizzi.

Tuttavia se la sospensione dei lavori supera i **sei mesi** complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. L'appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato può richiederne la **proroga** nei termini e nei modi previsti dall'art. 26 del capitolato generale di appalto.

Art. 24: Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualità

Ai sensi dell'articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro i termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui all'articolo 16, comma 2, e comunque prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con il programma dei lavori approvato dalla Stazione Appaltante in sede di aggiudicazione e allegato al progetto definitivo. Deve essere verificato e approvato dalla DL mediante apposizione di un visto, entro 10 giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

Il **programma esecutivo dei lavori** dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione Appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di eventuali imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione Appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se è richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione Appaltante e integrante il progetto posto a base di gara; tale cronoprogramma può essere modificato dalla Stazione Appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Ai sensi dell'articolo 43, comma 4, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, prima dell'inizio dei lavori, a redigere e consegnare alla DL, per l'approvazione, di un Piano di qualità di costruzione e di installazione, che deve prevedere, pianificare e programmare le condizioni, sequenze, modalità, strumentazioni, mezzi d'opera e fasi delle attività di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. Il piano deve altresì definire i criteri di valutazione dei fornitori e dei materiali ed i criteri di valutazione e risoluzione delle non conformità.

In caso di consegne frazionate, il programma di esecuzione dei lavori di cui al comma 1 deve prevedere la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili; in tal caso le soglie temporali di cui al comma 4 si computano a partire dalla relativa consegna parziale. Se dopo la realizzazione delle predette lavorazioni permangono le cause di indisponibilità si applica l'articolo 158 del Regolamento generale.

Art. 25: Inderogabilità dei termini di progettazione ed esecuzione

Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dell'attività di progettazione esecutiva:

a) la necessità di rilievi, indagini, sondaggi, accertamenti o altri adempimenti simili, già previsti nel presente Capitolato speciale o che l'appaltatore o i progettisti dell'appaltatore ritenessero di dover effettuare per procedere alla progettazione esecutiva, salvo che si tratti di adempimenti imprevisti ordinati esplicitamente dal RUP per i quali è concessa la proroga;

b) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

c) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i progettisti che devono redigere o redigono la progettazione esecutiva.

2. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente approvati da questa;

d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;

e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente Capitolato speciale;

f) le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall'appaltatore né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione Appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, ai sensi dell'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

3. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione Appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione Appaltante medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

4. Non costituiscono altresì motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione la mancata o la ritardata consegna della progettazione esecutiva alla Stazione Appaltante, né gli inconvenienti, gli errori e le omissioni nella progettazione esecutiva.

5. Le cause di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 non possono tassativamente costituire motivo per la richiesta di proroghe, di sospensione dei lavori, per la disapplicazione delle penali, né possono costituire ostacolo all'eventuale risoluzione del Contratto.

Art. 26: Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L'eventuale ritardo dell'appaltatore rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva ai sensi dell'articolo 14, superiore a **30 (trenta) giorni naturali consecutivi**, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell'articolo 136 del Codice dei contratti, per grave inadempimento dell'appaltatore.

L'eventuale ritardo imputabile all'appaltatore nel rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori superiore a 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione Appaltante.

La risoluzione del contratto ai sensi dei commi 1 e 2 trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere la progettazione o i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore.

Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all'articolo 43, è computata sul periodo

determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 3.

Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Stazione Appaltante in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la Stazione Appaltante può trattenere qualunque somma maturata a credito dell'appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

Art. 27: Cauzione provvisoria e definitiva

A) Cauzione provvisoria

Ai sensi **dell'art.75 del D.Lgs. n. 163/2006 per gli appalti sopra soglia comunitaria** l'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei Lavori Pubblici è corredata da una **garanzia** pari al **2% del prezzo base dei lavori**. La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita non appena avvenuta la aggiudicazione.

Tale garanzia può essere costituita mediante:

- 1) **cauzione** in contanti o in titoli pubblici garantiti dallo Stato;
- 2) **fideiussione** assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale **e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile**);
- 3) **fideiussione** bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale **e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile**);
- 4) **fideiussione** con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.107 D.Lvo 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati **dal Ministero dell'Economia e delle Finanze**, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale **e la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, codice civile**);

L'offerta deve essere altresì accompagnata, **a pena di esclusione**, dall'impegno di un fideiussore verso il concorrente a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006 nel caso l'offerente risultasse aggiudicatario.

La garanzia prestata mediante fideiussione, bancaria o assicurativa, contenente clausole limitative della responsabilità dell'istituto fideiussore, comporterà l'esclusione dalla gara dell'operatore economico che l'abbia presentata.

B) Cauzione definitiva

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (garanzia di buona esecuzione) del 10% dell'importo **contrattuale**. In caso di **aggiudicazione** con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.

La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di **cui agli artt.75 e 121, D.Lgs. n. 163/2006** da parte del Committente che procederà all'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre:

- a) l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
- b) il rimborso delle somme pagate in più dall'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
- c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell'appaltatore;
- d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

Tale garanzia fideiussoria può essere costituita esclusivamente mediante fideiussione bancaria emessa da istituto bancario di primaria importanza approvato dal Committente, e sarà rilasciata secondo il testo conforme a quanto previsto nell'Allegato 1.24 del Contratto, ed avrà efficacia sino all'Emissione del

certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla Accettazione Finale dell'interenza delle Opere.. . Non sono ammesse fideiussioni assicurative

Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n. 123 del Ministero delle Attività Produttive.

Art. 28: Obblighi assicurativi da parte dell'appaltatore

Ai sensi dell'articolo 129, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 125, del Regolamento generale, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

Polizza a garanzia della rata di saldo

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria a garanzia della rata di saldo, che scade automaticamente quando il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione divengono definitivi, senza bisogno di formale provvedimento di svincolo, ai sensi **dell'art. 141, D.Lgs. n. 163/2006.**

Art. 29: Assicurazione della progettazione esecutiva

Ai sensi del combinato disposto degli articoli 53, comma 3, e 111, comma 1, del Codice dei contratti, nonché dell'articolo 269 del Regolamento generale, deve essere presentata alla Stazione Appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione della progettazione esecutiva di cui all'articolo 17, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che il Committente dovesse sopportare per le varianti resesi necessarie in corso di esecuzione.

La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in conformità alla scheda tecnica 2.2 allegata allo stesso decreto per un massimale assicurato non inferiore a euro (vedi polizza e bando) . (105)

Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione Appaltante.

4. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa:

a) dal progettista titolare della progettazione esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'appaltatore o associato temporaneamente a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 53, comma 3, del Codice dei contratti:

b) dall'appaltatore medesimo se questi è qualificato per la progettazione ai sensi dell'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale e la progettazione esecutiva è redatta dallo suo staff tecnico.

La garanzia assicurativa di cui al presente articolo deve essere estesa anche ad eventuali danni o malfunzionamenti che si dovessero riscontrare nell'edificio oggetto dell'appalto, sia durante il corso dei lavori sia dopo la consegna dell'immobile al Committente, sempreché questi danni o malfunzionamenti siano causati da errori o da omissioni nella progettazione esecutiva.

Art. 30: Requisiti dei fideiussori

Le garanzie bancarie sono prestate da istituti di credito o da banche autorizzate all'esercizio dell'attività bancaria ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 e le garanzie assicurative sono prestate da imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione .

Art. 31: Consegna dei lavori - Inizio dell'esecuzione dei lavori

La consegna dei lavori deve avvenire **entro e non oltre 15 giorni** dalla trasmissione a cura del R.U.P. del provvedimento di approvazione del progetto esecutivo di cui all'art.17 del presente capitolato, provvedendo alla redazione di apposito verbale in doppio originale.

Il Direttore dei lavori comunica all'Appaltatore il giorno ed il luogo in cui deve presentarsi per ricevere la consegna dei lavori secondo quanto previsto dall'art. 153 DPR 207/2010. Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito, il Direttore dei lavori fissa una nuova data, ma la decorrenza del termine contrattuale resta comunque quella della data della prima convocazione. Trascorso inutilmente tale ultimo termine fissato dal Direttore dei lavori la Stazione Appaltante procederà alla risoluzione del contratto e all'incameramento della cauzione.

Art. 32: Consegna frazionata dei lavori. Inizio dell'esecuzione

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di disporre sia la consegna dei lavori in più tempi successivi, con verbali parziali, sia l'esecuzione dei lavori medesimi per fasi, senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o trarre motivi per richiedere maggiori compensi od indennizzi.

Nell'ipotesi di consegna frazionata di cui sopra, il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è fissato, a decorrere dalla data dell'ultimo verbale di consegna parziale; nell'ipotesi di esecuzione per fasi successive (afferenti ad esempio lavori interni e lavori esterni) il tempo utile è fissato per ciascuna fase, in frazione del tempo complessivo previsto per l'espletamento dell'appalto e decorre dalla data del relativo verbale di consegna.

L'Appaltatore dovrà comunque dare immediato inizio ai lavori per le sole parti già consegnate.

Art. 33: Durata dell'Appalto - Tempo utile per l'ultimazione dei lavori

Il tempo utile per l'ultimazione dell'Appalto è fissato in **300 giorni** naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna di cui all'art.31.

Nei tempi di cui sopra è compreso anche quello occorrente per l'impianto del cantiere e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio dei lavori.

L'Appaltatore dovrà avere cura di richiedere ed ottenere dalle competenti Autorità le ordinanze di chiusura stradale, ove occorranza, le concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura eventualmente occorrenti alla esecuzione dei lavori.

Art. 34: Direzione lavori ed ordini di servizio

Ai sensi dell'art. 130 D.Lgs. 163/2006 e dell'art. 147 del D.P.R. 207/2010, le stazioni appaltanti, prima della gara, istituiscono un ufficio di direzione dei lavori, costituito da un Direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione ed alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di Direttore operativo o di Ispettore di cantiere, i quali svolgeranno le funzioni previste dagli artt. 148, 149 e 150 del D.P.R. 207/2010.

In particolare il Direttore dei Lavori svolgerà i compiti di coordinamento, direzione, supervisione e controllo tecnico-contrattuale attenendosi alla normativa di cui al D.P.R. 207/2010.

Per tutto quanto qui non disciplinato si rinvia a quanto previsto dal D.Lgs. n. 163/2006 ss. mm. e dalla L.R. n.38/2007.

Art. 35: Sospensioni ordinate dalla D.L.

In caso di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera; nessun indennizzo spetta all'appaltatore per le sospensioni di cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:

- a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
- b) l'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione è controfirmato dall'appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato dalla Stazione Appaltante. Se l'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone sullo stesso delle riserve, si procede a norma dell'articolo 165 del Regolamento generale.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione. Il verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure recchi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all'accertata durata della sospensione. Il verbale di ripresa dei lavori è controfirmato dall'appaltatore e trasmesso al RUP; esso è efficace dalla data della comunicazione all'appaltatore.

Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 31, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori.

Art. 36: Sospensioni ordinate dal RUP

Il RUP può ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o particolare necessità; l'ordine è trasmesso contemporaneamente all'appaltatore e alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare necessità che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente all'appaltatore e alla DL.

Art. 37: Cessione del corrispettivo di Appalto

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 117 D.Lgs. 163/2006, per gli appalti di lavori sopra soglia comunitaria, i crediti derivanti dall'esecuzione dell'appalto possono essere ceduti a banche ovvero intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa.

La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata al R.U.P., il quale provvederà a comunicare quelle accettate al Direttore dei lavori.

La cessione del credito è efficace ed opponibile se entro 15 gg. dalla notifica di cui al punto precedente non viene rifiutata con atto notificato a cedente e cessionario.

La notifica ad ufficio diverso da quello indicato è nulla.

È consentita la cessione del credito nelle medesime forme sopra indicate anche nell'ambito del rapporto di subappalto.

Art. 38: Ultimazione dei lavori

Non appena avvenuta l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore informerà per iscritto la Direzione Lavori la quale, previo congruo preavviso, procederà alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l'appaltatore redigendo in doppio esemplare, ove le opere venissero riscontrate regolarmente eseguite, apposito verbale secondo le formalità di cui al comma 1 dell'art. 199 DPR 207/2010.

Qualora dall'accertamento risultasse la necessità di rifare o modificare qualche opera, per esecuzione non perfetta, l'Appaltatore dovrà effettuare i rifacimenti e le modifiche ordinate, nel tempo che gli verrà prescritto e che verrà considerato, agli effetti di eventuali ritardi come tempo impiegato per i lavori.

È fatta salva l'ipotesi di cui al comma 2 dell'art.199 DPR 207/2010.

CONTABILIZZAZIONE DELLE OPERE

Art. 39: Accertamento, misurazione e contabilizzazione dei lavori

La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all'accertamento ed alla misurazione delle opere compiute.

L'Appaltatore metterà a disposizione tutto il personale, i materiali e le attrezzature necessarie per le operazioni di tracciamento e misura dei lavori né potrà, senza autorizzazione scritta della Direzione Lavori, distruggere o rimuovere capisaldi o eliminare le tracce delle operazioni effettuate anche se terminate.

Ove l'Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale, i maggiori oneri che si dovranno per conseguenza sostenere gli verranno senz'altro addebitati.

In tal caso, inoltre, l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell'emissione dei certificati di pagamento.

La contabilizzazione dei lavori sarà fatta secondo quanto indicato dal titolo IX, capo I, del DPR 207/2010.

La contabilizzazione dei lavori "a corpo" verrà effettuata, al netto del ribasso di contratto, proporzionalmente al loro sviluppo **in base della percentuale eseguita** dei lavori medesimi.

Ove non diversamente ed esplicitamente specificato, il compenso a corpo costituisce per l'Appaltatore compenso per tutti gli oneri, sia diretti che indiretti, ancorché non espressamente indicati dal presente Capitolato e dal Capitolato Generale, nonché da Leggi, Regolamenti e disposizioni cui il contratto ed il presente Capitolato fanno esplicito o tacito riferimento.

Non saranno invece tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Art. 40: Eliminato

Art. 41: Pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva

1. La Stazione Appaltante provvede al pagamento del corrispettivo contrattuale per la progettazione con le seguenti modalità:

a) un primo acconto, pari al 40 % (quaranta per cento) a completamento della progettazione esecutiva;

b) un secondo acconto, pari al pari al 40% (quaranta per cento), al termine della verifica, se con esito positivo, ed all'approvazione del progetto esecutivo;

c) il saldo, ad avvenuto inizio dei lavori certificato dal R.U.P.

2. Sul corrispettivo della progettazione esecutiva non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

3. Se la progettazione esecutiva è eseguita dallo staff tecnico dell'appaltatore, di cui all'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore.

4. Se la progettazione esecutiva è eseguita da progettisti non appartenenti allo staff tecnico dell'appaltatore, di cui all'articolo 79, comma 7, del Regolamento generale, ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi di cui al comma 1 è effettuato a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva di cui all'articolo 27.

5. Il pagamento di cui al comma 4 è effettuato previa acquisizione del DURC del progettista. Qualora il progettista non abbia dipendenti o collaboratori soggetti alla contribuzione all'INPS (comprese le gestioni separate) o all'INAIL, sia iscritto alle Casse professionali autonome e, comunque, non sia tenuto all'iscrizione né all'INPS (comprese le gestioni separate) né all'INAIL, in luogo del DURC deve essere acquisita la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in tal senso, salvo che questa sia già nella disponibilità della Stazione Appaltante e le condizioni ivi dichiarate non abbiano subito variazioni.

Art. 42: Pagamenti in acconto

All'Appaltatore saranno corrisposti, in corso d'opera, pagamenti in acconto, sulla base di stati di avanzamento emessi ogni qualvolta l'ammontare dei lavori raggiungerà l'importo di **€ 100.000,00 (Euro centomila/00)** :

- a) al netto del ribasso d'asta contrattuale;
- b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti;
- c) al netto della ritenuta di cui al comma 2;
- d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti e dell'anticipazione in misura di

quanto stabilito all'art.38

Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del Regolamento generale, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale. Inoltre sullo stesso importo è operata un'ulteriore ritenuta, a garanzia della corretta esecuzione dei lavori, valida fino all'Accettazione Finale di tutte le Opere, per un ammontare pari al cinque per cento (5%) , come specificato in contratto all'art. 9.1.

Entro 25 (venticinque) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilità ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell'articolo 194 del Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi dell'articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con l'indicazione della data di emissione. Sul certificato di pagamento è operata la ritenuta per la compensazione dell'anticipazione eventualmente concessa.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 3, del Regolamento generale, se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni per cause non dipendenti dall'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori; il titolo di pagamento deve essere corredato dal DURC, anche in formato elettronico;

- agli adempimenti di cui all'articolo 64 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

- all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;

- all'accertamento, da parte della Stazione Appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio.

- Ai sensi dell'articolo 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, della legge n. 248 del 2006, come modificato dall'articolo 13-ter della legge n. 134 del 2012, poi dall'articolo 50, comma 1, della legge 98 del 2013, nessun pagamento può essere erogato prima dell'acquisizione dell'asseverazione di un responsabile del centro di assistenza fiscale o di un soggetto abilitato ai sensi dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e dell'articolo 3, comma 3, lettera a), del d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, attestante che gli adempimenti fiscali, consistenti nel versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute all'Erario in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del rapporto contrattuale, scaduti alla data del pagamento della rata, siano stati correttamente eseguiti dall'appaltatore e dagli eventuali subappaltatori. (se del caso aggiungere) In luogo di tale attestazione può essere presentata una dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000, con cui l'appaltatore, e l'eventuale subappaltatore, attesta l'avvenuto adempimento dei predetti obblighi, con i contenuti e le modalità di cui alla Circolare dell'Agenzia delle Entrate, Ufficio Registro e altri Tributi Indiretti, n. 40/E dell'8 ottobre 2012.

- In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all'articolo 60 trattamento e tutela dei lavoratori.

Art. 43: Penali per ritardo

La penale è fissata **per ogni giorno di ritardo** nella misura dello **0,003% (3 per mille)** dell'**ammontare netto contrattuale**.

L'ammontare complessivo delle penali non può essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale; se tale limite viene superato il responsabile del procedimento promuove l'avvio delle procedure per la risoluzione del contratto per grave ritardo, che viene deliberato dalla Stazione Appaltante. La penale relativa all'ultimazione lavori verrà detratta dal Conto Finale.

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e sottostare all'addebitamento della penale nei modi e nella quantità sopra stabilita.

Ai sensi del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015), si applica, inoltre, la penale di cui al successivo art. 19, comma 1, lett. c).

E' in ogni caso fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 44: Conto finale e collaudo provvisorio (art. 141 D.Lgs. n. 163/2006)

Il conto finale sarà compilato entro **3 (TRE) MESI** dalla data di ultimazione dei lavori, quale risulta da apposito certificato del Direttore dei Lavori.

Le operazioni di collaudo dei lavori, per le quali nei casi previsti la Stazione Appaltante si riserva di poter procedere anche in corso d'opera, dovranno essere concluse entro **6 (SEI) MESI** dalla data di ultimazione dei lavori con l'emissione del relativo Certificato di Collaudo.

Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri per fornire i mezzi, attrezzature e manodopera, necessari per le suddette operazioni di collaudo, ivi comprese le prove tecniche sulle opere e gli esami di laboratorio sui materiali impiegati, ove richieste.

Il certificato di collaudo, redatto secondo le modalità indicate dal titolo X del DPR 207/2010, assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione dello stesso. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto, entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Qualora durante il collaudo venissero accertati i difetti di cui all'art. 227 comma 2 del DPR 207/2010, l'Appaltatore sarà tenuto ad eseguire tutti i lavori che il Collaudatore riterrà necessari, nel tempo dallo stesso assegnato.

Nell'ipotesi prevista dal comma 3 dell'art. 227 del DPR 207/2010 l'organo di collaudo determinerà nell'emissione del certificato la somma che, in conseguenza dei riscontrati difetti, deve detrarsi dal credito dell'appaltatore, salvo il maggior onere che rimane comunque a carico dell'appaltatore.

Art. 45: Pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori è sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 42, nulla ostando, è pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio previa presentazione di regolare fattura fiscale, ai sensi dell'articolo 185 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Il pagamento della rata di saldo è disposto solo a condizione che l'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell'articolo 124, comma 3, del Regolamento generale, emessa nei termini e con le condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo con un minimo di € 200.000 (duecentomila) , maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l'emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi dall'ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

Il pagamento della rata di saldo è altresì subordinato alla condizione che l'appaltatore presenti la polizza indennitaria decennale di cui all'articolo 129, comma 2, del Codice dei contratti.

Art. 46: Ritardi nel pagamento delle rate di acconto

Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 40, comma 4, per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002.

Il pagamento degli interessi avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il un quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora, in applicazione dell'articolo 133, comma 1, del Codice dei contratti.

Per ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 144 del Regolamento generale.

Art. 47: Ritardi nel pagamento della rata di saldo

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 45 per causa imputabile alla Stazione Appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali di mora nella misura di cui all'articolo 44 comma 2.

Art. 48: Revisione prezzi

Non sono ammesse revisioni dei prezzi. Il rischio delle difficoltà dell'opera è a totale carico dell'Appaltatore. L'art. 1664 C.C., 1° comma, non si applica all'Appalto di cui al presente Capitolato.

Si applica comunque la disciplina dell'art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 49: Eliminato

CONSEGNA MANUTENZIONE E ALTRE GARANZIE

Art. 50: Manutenzione e custodia delle opere fino al collaudo provvisorio

L'Appaltatore è obbligato alla custodia e manutenzione dell'opera durante il periodo di attesa per l'espletamento delle operazioni di collaudo fino all'emissione del relativo certificato, che deve essere emesso non oltre **6 (SEI) MESI** dall'ultimazione dei lavori.

Analogo obbligo sussiste nei casi in cui il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di

regolare esecuzione che deve essere emesso dal Direttore dei lavori e confermato dal responsabile del procedimento non oltre **3 (TRE) MESI** dalla data di ultimazione dei lavori.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori. Per cause stagionali o per altre motivate cause, potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dalla Stazione Appaltante, utilizzata e messa in esercizio. In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico della Stazione Appaltante.

Art. 51: Presa in consegna dell'opera

Successivamente all'emissione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione, l'opera sarà presa in consegna dalla Stazione Appaltante.

Il pagamento della rata di saldo, disposto previa copertura assicurativa entro **90 gg.** dall'emissione del certificato di collaudo (o del C.R.E.), non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2, del Codice civile.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Ai sensi dell'art. 230 D.P.R. n. 207/2010 ss. mm., la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere la consegna anticipata delle parti di lavoro ultimate, prima dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Art. 52: Garanzia per difformità e vizi fino al collaudo definitivo

Il certificato di collaudo assume carattere definitivo decorsi **due anni** dalla data della relativa emissione. Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità ed i vizi dell'opera, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il Direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Nei casi in cui il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione sono applicati gli artt. 1667 e 1668 C.C. e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per difformità e vizi dell'opera nei due anni successivi alla consegna dell'opera alla Stazione Appaltante.

È in ogni caso salvo il risarcimento del danno nel caso di colpa dell'Appaltatore ai sensi dell'art. 1668, II comma, C.C.

Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'Appaltatore è responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, purché sia fatta la denuncia entro un anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.).

Art. 53: Danni di forza maggiore

Qualora si verificassero danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione lavori, a pena di decadenza, **entro il termine di tre giorni** da quello del verificarsi del danno.

Appena ricevuta la denuncia il Direttore Lavori provvede, redigendo apposito verbale, agli accertamenti del caso, secondo quanto disposto dall'art. 166 DPR 207/2010.

L'Appaltatore non può sospendere o rallentare l'esecuzione dei lavori, tranne nelle parti ove lo stato dei luoghi debba rimanere inalterato per provvedere all'accertamento dei fatti.

L'indennizzo per i danni è limitato all'importo dei lavori necessari per l'occorrenza riparazione, valutati ai prezzi ed alle condizioni di contratto, con esclusione dei danni e delle perdite di materiali non ancora posti in opera, nonché delle opere provvisorie e dei mezzi dell'Appaltatore.

Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA E TUTELA DEI LAVORATORI

Art. 54: Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

1. Ai sensi dell'articolo 90, comma 9, e dell'allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, l'appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, entro il termine prescritto da quest'ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa, entro 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto: (109)

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, oppure, in alternativa, ai fini dell'acquisizione d'ufficio, l'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, in originale / i dati necessari all'acquisizione d'ufficio del DURC;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se l'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell'articolo 29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all'articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008.

2. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, l'appaltatore deve trasmettere al coordinatore per l'esecuzione il nominativo e i recapiti:

a) del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione di cui all'articolo 31 del Decreto n. 81 del 2008.

b) del proprio Medico competente di cui all'articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008;

c) l'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 54, con le eventuali richieste di adeguamento di cui all'articolo 55;

d) il piano operativo di sicurezza di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo l'eventuale differimento ai sensi dell'articolo 56.

3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:

a) dall'appaltatore, comunque organizzato anche nelle forme di cui alle lettere b), c), d) ed e), nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, che il consorzio ha indicato per l'esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, del Codice dei contratti, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori, gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa.

Art. 55: Norme di sicurezza generali del cantiere

L'appaltatore è obbligato:

a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e all'allegato XIII allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell'osservanza delle disposizioni degli articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) a verificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori se è in difetto nell'applicazione di quanto stabilito all'articolo 54, commi 1, 2 o 5, oppure agli articoli 56 57 e seguenti.

Art. 56: Piano di Sicurezza e Coordinamento

L'appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera a), del Codice dei contratti e all'articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformità all'allegato XV, punti 1 e 2, al citato Decreto n. 81 del 2008, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto 4 dello stesso allegato, determinati all'articolo 2 del presente Capitolato speciale.

L'obbligo di cui al comma 1 è esteso altresì alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Art. 57: Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

L'appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'appaltatore.

Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; l'eventuale accoglimento esplicito o tacito delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo, diversamente si intendono rigettate.

Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni comportano maggiori costi per l'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione Appaltante riconosce tale maggiore onerosità, trova applicazione la disciplina delle varianti di cui all'art. 18 del presente Capitolato.

Se l'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, rileva carenze od omissioni al piano di sicurezza e di coordinamento predisposto e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante deve darne tempestiva comunicazione al RUP esponendo dettagliatamente e quantificando in modo particolareggiato le variazioni che ritenga necessarie; in tal caso trova applicazione l'articolo 14, comma 3, relativo alle varianti al progetto esecutivo causate da errori od omissioni riscontrati nel progetto a base di gara.

L'appaltatore, durante la redazione della progettazione esecutiva, può presentare al RUP una o più proposte motivate di modifica o integrazione al piano di sicurezza e di coordinamento nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b). Il RUP, sentiti i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, decide tempestivamente sull'accoglimento o sul rigetto delle proposte; le decisioni sono vincolanti per l'appaltatore e trovano applicazione i precedenti commi 3 e 4.

Art. 58: Piano Operativo di Sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione,

un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza, redatto ai sensi dell'articolo 131, comma 2, lettera c), del Codice dei contratti, dell'articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2 dell'allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29 del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il piano operativo di sicurezza deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla Stazione Appaltante, per il tramite dell'appaltatore, prima dell'inizio dei lavori per i quali esso è redatto.

Ai sensi dell'articolo 131 del Codice dei contratti l'appaltatore è tenuto ad acquisire i piani operativi di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani operativi di sicurezza compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il piano operativo di sicurezza non è necessario per gli operatori che si limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all'articolo 26 del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento.

Art. 59: Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI a XXV dello stesso decreto.

I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all'allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla migliore letteratura tecnica in materia.

L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta della Stazione Appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 4, terzo periodo, del Codice dei contratti, l'appaltatore è solidalmente responsabile con i subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

Art. 60: Trattamento e tutela dei lavoratori

L'Appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori oggetto del presente Capitolato nel rispetto delle norme dettate a tutela dei lavoratori.

Trattandosi di lavori con importo a base d'asta superiore a € 1.000.000,00 l'Appaltatore é tenuto alla iscrizione presso l'ente Cassa Edile della Provincia di Firenze e presso la Cassa Edile Regione Toscana.

L'appaltatore è obbligato ad eseguire l'opera o i lavori del presente capitolato con l'osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, restando a suo carico gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri. (rif. Art.2 lett.b del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici approvato con Delibera G.C.82/2015 e stipulato in data 16.03.2015)

A) Tutela retributiva

L'Appaltatore è obbligato ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori costituenti oggetto del presente contratto e, se Cooperativa, anche nei confronti dei soci, ed a continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. L'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore fino alla data del collaudo anche se egli non fosse aderente alle associazioni stipulanti o dovesse recedere da esse ed indipendentemente dalla natura industriale ed artigiana, dalle dimensioni dell'Impresa e da ogni qualificazione giuridica.

Inoltre, il mancato adempimento di tali obblighi da parte dell'Appaltatore conferisce alla Stazione Appaltante il diritto di agire contro la Banca che abbia rilasciato la polizza fidejussoria – di cui **all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti sopra soglia comunitaria, efficace anche per i contratti sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.121 dello stesso decreto** – a garanzia dei debiti contrattuali dell'Appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 123 del DPR 207/2010.

B) Tutela previdenziale e assicurativa

L'Appaltatore dovrà altresì osservare le norme e le prescrizioni delle Leggi e dei Regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione, contribuzione, assicurazione, infortuni ed assistenza dei lavoratori, comunicando, non oltre 15 giorni dalla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti previdenziali ed assicurativi.

L'Appaltatore deve esibire al Direttore dei lavori, prima della data del verbale di consegna dei lavori, ogni prescritta denuncia del lavoro iniziato agli enti previdenziali e assicurativi, e copia della polizza di assicurazione contro gli infortuni. L'Appaltatore deve parimenti esibire le modifiche alle denunce e polizze in precedenza esibite entro i 14 giorni successivi alla modifica.

Prima di emettere i certificati di pagamento degli stati di avanzamento lavori, compreso quello conseguente al conto finale, il Direttore dei lavori chiede all'Appaltatore le ricevute e le attestazioni dei versamenti contributivi previdenziali ed assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, effettuati agli enti previdenziali ed assicurativi che devono essere prontamente esibiti dall'Appaltatore.

A garanzia di tali obblighi, secondo quanto disposto dall'art.7 del Capitolato generale, il Direttore dei lavori, opererà una ritenuta dello 0,5% sull'importo netto progressivo dei lavori.

Inoltre, il mancato adempimento dell'appaltatore agli obblighi sociali, integrando nel contempo gli estremi di un inadempimento verso la Stazione Appaltante, conferisce a quest'ultima il diritto di agire contro la banca che abbia rilasciato la polizza fideiussoria – **di cui all'art. 113 D.Lgs. n. 163/2006 per i contratti sopra soglia comunitaria, efficace anche per i contratti sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art.121 dello stesso decreto** – a garanzia dei debiti contrattuali dell'appaltatore medesimo, secondo quanto previsto dal l'art. 123 del DPR 207/2010.

Le disposizioni suddette si applicano anche nel caso di subappalto.

L'appaltatore, ai sensi dell'art.35, comma 28,29,30,31,32,33,34, del D.lgs. n. 223 del 4.7.2006, risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.

Il committente provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui al comma precedente connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'opera, sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

Qualora la Stazione Appaltante constati la violazione degli obblighi retributivi, previdenziali o assicurativi, il Responsabile del Procedimento comunicherà all'appaltatore, e se del caso, anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati. Le somme così ricavate saranno accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento delle somme medesime non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stata accertata la piena soddisfazione degli obblighi predetti.

Il comma precedente si applica anche nel caso di rinvenimento nel luogo di lavoro di lavoratore non iscritto in libro di paga e matricola, ovvero in denuncia nominativa dei lavoratori occupati ovvero in documenti informatizzati equiparati; in tal caso si applica una penale di euro 2.500,00 (diconsi euro duemilacinquecento/00) per ciascun lavoratore irregolare ed il direttore dei lavori procede ad immediata denuncia dell'illecito alla Direzione Provinciale del Lavoro.

I commi precedenti si applicano anche nel caso di subappalto.

In ogni caso l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente dell'osservanza delle predette disposizioni da parte dei subappaltatori.

Il R.U.P. ordinerà altresì all'appaltatore l'immediato adeguamento alla normativa di tutela dei lavoratori. La mancata ottemperanza dell'appaltatore è considerata grave inadempimento degli obblighi contrattuali e pertanto darà luogo alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 71 del presente capitolato.

Tutte le violazioni della tutela retributiva ovvero previdenziale e assicurativa saranno segnalate alla Direzione Provinciale del Lavoro ed ai competenti Enti previdenziali ed assicurativi.

C) Verifica della regolarità del rapporto di lavoro:

Al fine di consentire la verifica della regolarità dei rapporti di lavoro, l'appaltatore è obbligato ad osservare integralmente la disciplina relativa alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt.39 e 40 del D.L.112/2008 e ss.mm., convertito con modificazioni nella L. 133/2008; D.M.9.7.2008).

A completamento delle risultanze del libro unico del lavoro ed al fine di consentire la verifica della corretta instaurazione dei rapporti di lavoro anche nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere al momento dei controlli e non ancora iscritti nel libro unico del lavoro, l'appaltatore dovrà tenere presso il cantiere copia delle comunicazioni obbligatorie preventive di assunzione (predisposte ai sensi dell'art. 4 bis, comma 2, del D. Lgs. 181/2000, come modificato dal citato art. 40 del D.L. 112/2008) oppure copia dei contratti individuali di lavoro.

Art. 61: Durata giornaliera dei lavori - Lavoro straordinario e notturno

L'orario giornaliero dei lavori sarà quello stabilito dal contratto collettivo valevole nel luogo dove i lavori vengono compiuti, ed in mancanza, quello risultante dagli accordi locali e ciò anche se l'Appaltatore non sia iscritto alle rispettive organizzazioni dei datori di lavoro.

L'orario di lavoro, giornaliero, settimanale e mensile, non potrà superare i limiti contrattualmente previsti. Questo anche per garantire le necessarie condizioni di sicurezza.

È facoltà della Stazione Appaltante richiedere all'Appaltatore l'esecuzione dei lavori nella fascia oraria compresa dalle ore 06:00 alle ore 22:00 di ogni giorno, anche festivo ove occorra, mediante l'utilizzo del doppio turno lavorativo, senza essere tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le maggiori spese di assistenza, ma anche senza aver diritto a compensi od indennità di sorta, al di fuori del prezzo contrattuale convenuto, essendo essi già comprensivi di ogni maggiorazione dovuta per questa tipologia organizzativa del cantiere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori e dal coordinatore della sicurezza.

Parimenti, al fine di rispettare i termini di esecuzione dei lavori, l'Appaltatore potrà comunque organizzare il lavoro in due turni lavorativi nelle fasce orarie 06:00 ÷ 22:00, secondo le indicazioni che perverranno dalla Direzione Lavori e dal Coordinatore per la sicurezza nella esecuzione.

Gravano sull'Appaltatore, tutti gli oneri connessi alla realizzazione in doppio turno, comprese le misure di sicurezza necessarie alla esecuzione dei lavori nei turni ed alla adeguata illuminazione da approntare, in conformità alle norme vigenti, per l'esecuzione dei lavori previsti in progetto ed adempiendo a tutte le prescrizioni che verranno impartite in merito da parte del coordinatore per la sicurezza dei lavori.

All'infuori dell'orario convenuto, come pure nei giorni festivi, l'Appaltatore non potrà a suo arbitrio fare eseguire lavori che richiedano la sorveglianza da parte degli agenti dell'Appaltante; se, a richiesta dell'Appaltatore, la Direzione Lavori autorizzasse il prolungamento dell'orario, l'Appaltatore non avrà diritto a compenso od indennità di sorta ma sarà invece tenuto a rimborsare all'Appaltante le maggiori spese di assistenza.

DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 62: Subappalto

Nel contratto di subappalto i costi relativi alla sicurezza non sono soggetti a ribasso. A tal fine devono essere evidenziati separatamente nel relativo contratto conformemente a quanto previsto nel contratto principale.

L'Appaltatore che intenda avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza al RUP con allegata la documentazione prevista dall'art.118, commi 2 e 8, D.lgs.n.163/2006 ss. mm., al fine del rispetto delle prescrizioni contenute in tale articolo. A tale istanza deve essere obbligatoriamente allegato il contratto di subappalto, eventualmente anche in bozza, completo dell'indicazione dei prezzi

unitari.

Ai sensi del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. in materia di documentazione antimafia ed in base al Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici (sottoscritto in data 16 Marzo 2015 il Comune di Firenze e la Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Firenze ed approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015), con riferimento ai subappalti ed ai subcontratti è fatto sempre obbligo all'Appaltatore di acquisire e trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla suddetta istanza, i dati anagrafici dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia come individuati dall'art. 85 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. e dallo stesso Protocollo di legalità.

Le disposizioni contenute nel suddetto Protocollo di legalità vengano applicate, indipendentemente dal valore dei contratti, nei sub affidamenti inerenti le attività ritenute a rischio di infiltrazione mafiosa ai sensi dell'art. 1 commi 53 e 54 della legge 6/9/2012 n. 190 ss.mm..

Qualora l'Appaltatore intenda subappaltare soltanto una parte delle lavorazioni oggetto dei prezzi unitari posti a base di gara, unitamente all'istanza dovrà presentare giustificativi idonei a consentire alla Stazione Appaltante la verifica del rispetto, da parte dell'Appaltatore, dell'obbligo posto a suo carico dall'art. 118, comma 4, primo periodo del D.Lgs. 163/2006. La precisazione ha lo scopo di consentire alla Stazione Appaltante di avere dall'Appaltatore idonei giustificativi (es: analisi prezzi) che consentano al Direttore dei Lavori di verificare il rispetto del ribasso non superiore al 20% .

L'istanza deve essere accompagnata da dichiarazione congiunta dell'Appaltatore e del subappaltatore in merito all'incidenza degli oneri della sicurezza e dei costi della manodopera, ai fini delle verifiche di cui all'art. 118 del D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed ai successivi commi 3 e 4. Inoltre, sempre nel caso venga presentata la bozza del contratto di subappalto, resta fermo l'obbligo del deposito del contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data dell'effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Sull'importo del contratto di subappalto è effettuata la verifica dell'incidenza dei costi della manodopera. A tal fine nel contratto dovrà essere indicata per ciascuna delle lavorazioni subappaltate l'incidenza del costo della manodopera.

Il subappaltatore è soggetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale prevista dall'art.16 L.R.n.38/2007 nonché dall'art.90, comma 9, lett.a) D.lgs.81/2008. A tal fine al momento della richiesta di autorizzazione deve essere presentata:

a) la documentazione attestante il rispetto da parte dell'Impresa subappaltatrice degli adempimenti di cui all'art.16, comma 1, lett. a) b) c) d) L.R.n.38/2007. A tale documentazione è altresì allegata apposita dichiarazione dei rappresentanti del lavoratori per la sicurezza (RLS) dell'Impresa subappaltatrice, attestante la presa visione e l'accettazione della documentazione medesima 15.

b) l'ulteriore documentazione prevista dall'Allegato XVII al D.lgs.81/2008. In caso di esito negativo delle verifiche di cui ai precedenti commi 3 e 4, non si procede ad autorizzare il subappalto. Inoltre l'eventuale esito negativo della verifica di cui al precedente comma 4 lett.a) viene comunicato alla competente azienda USL per gli adempimenti di competenza, nonché all'Osservatorio regionale dei contratti pubblici.

Per le opere comprese nella categoria OG1, il subappalto è ammesso entro il limite massimo del 30% del relativo ammontare. In tale caso, il subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso. Il termine di 30 gg., per il rilascio dell'autorizzazione, decorre dalla data di ricevimento della predetta istanza, completa della documentazione prescritta. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo dei lavori affidato o di importo inferiore a 100.000 € il termine per il rilascio dell'autorizzazione è ridotto della metà.

La Stazione Appaltante può revocare in ogni tempo l'autorizzazione a subappalti e subcontratti qualora sia verificato il venir meno delle condizioni previste dalle leggi e dai regolamenti sulle cui basi l'autorizzazione viene concessa. In particolare l'autorizzazione è revocata, tra l'altro, qualora ricorrano le condizioni indicate negli articoli 92, comma 3 e 94, comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., ovvero qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente all'autorizzazione del subcontratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tali ipotesi, la Stazione Appaltante può non procedere alla revoca dell'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 94, comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione ovvero, in caso di fornitura di beni e servizi ritenuta essenziale per il perseguimento dell'interesse pubblico, qualora il soggetto che la fornisce non sia sostituibile in tempi rapidi.

Non costituiscono subappalto, e quindi non necessitano di autorizzazione:

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo il cui importo non superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori o i 100.000 € ;

- i contratti aventi ad oggetto prestazioni di fornitura con posa in opera e noli a caldo, il cui importo superi la soglia del 2% dell'importo dei lavori o i 100.000 €, nei quali il costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

In tali casi è comunque onere dell'Appaltatore provvedere alla comunicazione di cui all'art.118, comma 11, D.lgs.163/2006 ss. mm., anche ai fini di quanto previsto dal precedente comma 4.

Costituiscono subappalto e necessitano di autorizzazione secondo la disciplina di cui al primo e secondo comma del presente articolo:

- i sub-contratti che superino le soglie economiche sopra indicate ed in cui altresì il costo della manodopera sia superiore al 50% dell'importo del subcontratto.

Il Direttore dei Lavori ha il compito di valutare l'inclusione ovvero esclusione dei sub contratti dal novero dei subappalti.

Sono estesi all'impresa subappaltatrice gli stessi obblighi dell'appaltatore con riguardo alle norme sulla sicurezza e regolarità sul lavoro.

Conformemente a quanto previsto dal presente Capitolato, la Stazione Appaltante procede al pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o dello stato finale dei lavori solo a seguito di apposita verifica della permanenza della regolarità contributiva ed assicurativa dei subappaltatori. Conseguentemente, ai fini del pagamento degli stati avanzamento lavori, il Committente acquisisce d'ufficio il Documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'Appaltatore e del subappaltatore.

In caso di D.U.R.C. negativo per due volte consecutive si applica quanto previsto dall'art. 6, comma 8 del D.P.R. 207/2010.

Il Committente non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dei lavori dallo stesso eseguiti. Pertanto l'Appaltatore è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall'Appaltatore al subappaltatore o cottimista. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate entro il predetto termine, la Stazione Appaltante sospende il successivo pagamento in suo favore. Si applica altresì l'art. 15 della L.11/11/2011 n.180 ss.mm.

L'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali. In tali casi il subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia per le quali non sussista alcuno dei divieti di cui all'art.10, L.n.575/1965 ss. mm., come dispone l'art.118, comma 2, n.4, D.lgs.n.163/2006 ss. mm.

Ai fini della verifica del rispetto di quanto disposto dall'art. 3 della L. 136/2010, la bozza del contratto di subappalto ed il contratto di subappalto prevedono espressamente, a pena di nullità, per l'Appaltatore ed i subappaltatori l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai suddetti contratti. Analoga clausola espressa, sempre a pena di nullità, è contenuta nei contratti sottoscritti dall'Appaltatore con i subcontraenti, comunicati alla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 118, comma 11 del D.lgs.163/2006 ss. mm.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica la disciplina di cui all'art.118, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. ed all'art. 170 del D.P.R. 207/2010.

Art. 63: Responsabilità in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.

La DL e il RUP, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'articolo 92 del Decreto n. 81 del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

Fermo restando quanto previsto dal presente Capitolato speciale, ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale è superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al RUP e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 11, del Codice dei contratti, non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori.

Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto, si applica l'articolo 65, comma 14 in materia di tessera di riconoscimento.

I progettisti dell'appaltatore non possono subappaltare prestazioni o altri adempimenti relativi alla progettazione se non nei limiti di cui all'articolo 91, comma 3, del Codice dei contratti; in caso di subappalto di prestazioni tecniche trovano applicazione le condizioni e le procedure di cui al presente articolo, in quanto compatibili; in caso di violazione dei divieti di subappalto o di subappalto non autorizzato trova applicazione il comma 3.

Art. 64: Pagamento dei subappaltatori

La Stazione Appaltante, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture.

Ai sensi dell'articolo 118, comma 6, del Codice dei contratti, i pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

- a) all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore;
- b) all'acquisizione delle dichiarazioni di cui all'articolo 32, comma 8, relative al subappaltatore;
- c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 72 in materia di tracciabilità dei pagamenti;
- d) alle limitazioni di cui agli articoli 58, comma 2 e 59, comma 4.

Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Stazione Appaltante sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.

La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente

- a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
- b) l'individuazione delle categorie, tra quelle di cui all'allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica della compatibilità con le lavorazioni autorizzate di cui all'articolo 53, comma 2, lettera c), numero 1), terzo trattino, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all'allegato «B» al predetto Regolamento generale.

Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanzate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.

NORME FINALI

Art. 65: Oneri ed obblighi diversi a carico dell'Appaltatore

Oltre agli oneri previsti dal Capitolato Generale di Appalto e quelli premessi e specificati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

A) Obblighi ed oneri relativi all'organizzazione del cantiere:

1) **La formazione del cantiere**, attrezzato in relazione all'entità dell'opera, e l'esecuzione di tutte le opere a tal uopo occorrenti, comprese quelle di recinzione e di protezione e quelle necessarie per mantenere la continuità delle comunicazioni, nonché di scoli, acque e canalizzazioni esistenti

2) **Il mantenimento del cantiere** durante i periodi di esecuzione dei lavori nonché nel periodo intercorrente tra la prima e seconda fase dei lavori, di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose della Stazione Appaltante che saranno consegnate all'Appaltatore.

3) **La fornitura di cartelli indicatori** e contenenti, a colori indelebili, tutte le informazioni richieste dalla normativa vigente (per opere finanziate dalla CC.PP. con risparmi postali, dovranno contenere anche la dicitura relativa al finanziamento). Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza, di decoroso aspetto e dovranno essere mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.

4) **L'installazione delle attrezzature** ed impianti necessari ed atti, in rapporto all'entità dell'opera, ad assicurare la migliore esecuzione ed il normale ed ininterrotto svolgimento dei lavori.

5) **L'apprestamento delle opere provvisionali** quali ponteggi, impalcature, assiti, steccati, armature, centinature, cassature, ecc. compresi spostamenti, sfridi, mantenimenti e smontaggi a fine lavori. Le incastellature, le impalcature e le costruzioni provvisionali in genere, se prospettanti all'esterno del cantiere o aggettanti su spazi pubblici o privati, dovranno essere idoneamente schermate. Tra le opere in argomento è compresa altresì un'adeguata illuminazione del cantiere.

6) **La vigilanza e guardiana del cantiere**, sia diurna che notturna e la custodia di tutti i materiali, impianti e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore, della Stazione Appaltante, o di altre Ditte), nonché delle opere eseguite od in corso di esecuzione. Tale vigilanza si intende estesa anche ai periodi di sospensione dei lavori ed al periodo intercorrente tra l'ultimazione ed il collaudo, salvo l'anticipata consegna delle opere alla Stazione Appaltante e per le opere consegnate.

7) **La pulizia del cantiere** e la manutenzione ordinaria e straordinaria di ogni apprestamento provvisorio. La pulizia e spazzatura delle strade da terre e materiali provenienti dai lavori eseguiti, prima della loro riapertura al traffico.

8) **La fornitura di locali uso ufficio** (in muratura o prefabbricati) idoneamente rifiniti e forniti dei servizi necessari alla permanenza ed al lavoro di ufficio della Direzione Lavori. I locali saranno realizzati nel cantiere od in luogo prossimo, stabilito od accettato dalla Direzione, la quale disporrà anche il numero degli stessi e le attrezzature di dotazione.

9) **La fornitura di mezzi di trasporto** per gli spostamenti della Direzione Lavori e del personale di assistenza.

10) **La fornitura di locali e strutture di servizio per gli operai**, quali tettoie, ricoveri, spogliatoi prefabbricati o meno, la fornitura di servizi igienico-sanitari in numero adeguato e conformi alle prescrizioni degli Enti competenti, nonché il servizio di mensa per operai ed addetti ai lavori.

11) **Le spese per gli allacciamenti provvisori**, e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.

12) **Le occupazioni temporanee per formazione di aree di cantiere**, baracche ed in genere per tutti gli usi occorrenti all'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori appaltati, - nonché le pratiche presso Amministrazioni ed Enti per permessi, licenze, concessioni, autorizzazioni, per opere di presidio, interruzioni provvisorie di pubblici servizi, attraversamenti, cautelamenti, trasporti speciali nonché le spese ad esse relative per tasse, diritti, indennità, canoni, cauzioni ecc. In difetto rimane ad esclusivo carico dell'Appaltatore ogni eventuale multa o contravvenzione nonché il risarcimento degli eventuali danni.

13) **L'approntamento di un laboratorio di cantiere** fisso o mobile e con le necessarie attrezzature, che la Stazione Appaltante ritenesse di istituire, nonché le spese per il personale addetto.

14) **Tessere di riconoscimento** - L'Appaltatore ha l'obbligo di dotare i propri dipendenti, impegnati nella realizzazione dell'opera, di tessera di riconoscimento con fotografia. Tale obbligo è esteso a tutte le imprese subappaltatrici. La violazione di tale obbligo, previsto in via generale dall'art.6 L.n.123/2007, è sanzionata in via amministrativa in capo al datore di lavoro.

La suddetta **TESSERA di RICONOSCIMENTO**, in forma ESPONIBILE sugli INDUMENTI, DOVRÀ CONTENERE i DATI ANAGRAFICI, la FOTO (in FORMATO TESSERA), la QUALIFICA, indicando altresì SE DIPENDENTE dell'APPALTATORE, DIPENDENTE di DITTA SUBAPPALTATRICE (con INDICAZIONE della suddetta DITTA) o LAVORATORE AUTONOMO.

15) **La sistemazione delle strade** e dei collegamenti esterni ed interni; la collocazione, ove necessario di ponticelli, andatoie, scalette di adeguata portanza e sicurezza, con l'obbligo di mantenere l'accesso alle singole abitazioni frontiste.

16) **L'installazione di tabelle e segnali luminosi** nel numero sufficiente, sia di giorno che di notte, nonché l'esecuzione di tutti i provvedimenti che la Direzione Lavori riterrà indispensabili per garantire la sicurezza delle persone e dei veicoli e la continuità del traffico sia in prossimità del cantiere sia nelle zone lontane da questo.

17) **La conservazione ed il ripristino delle vie**, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali, compreso il ripristino della segnaletica stradale orizzontale e verticale com'era prima dei lavori (ad esempio attraversamenti pedonali, spartitraffico ecc.).

18) **Tutte le necessarie misure**, i cui oneri sono già valutati nei singoli prezzi, **per non intralciare la circolazione** stradale e pedonale nell'intorno dell'area di lavoro.

19) **Lo sgombero e la pulizia del cantiere**, entro un mese dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuali, i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonché con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da sfabbricidi, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc..

20) **L'onere dell'allontanamento dei materiali** di risulta degli scavi non più ritenuti utilizzabili dalla D.L. e del loro eventuale smaltimento a norma di Legge. In particolare l'Appaltatore dovrà fornire le autorizzazioni secondo le norme di Legge, relative alla discarica o discariche, presso le quali verrà conferito il materiale di risulta secondo la sua tipologia, compreso il materiale derivante da demolizione di sovrastrutture stradali (binder e tappeti) ed effettuando i campionamenti necessari alla classificazione del rifiuto depositato. Tutte le autorizzazioni necessarie per effettuare lo smaltimento, sono a carico dell'Appaltatore così come le responsabilità conseguenti alla corretta raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali.

B) Obblighi ed oneri relativi a prove, sondaggi, disegni

22) **La fornitura di tutti i necessari attrezzi**, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc. relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e collaudo dei lavori.

23) **La riproduzione di grafici**, disegni ed allegati vari relativi alle opere in esecuzione. In particolare dovranno essere eseguiti:

- planimetrie generali (Scala 1:2000);
- tracciato di tutte le condotte posate (Scala 1:500) compresi gli allacciamenti di utenze, con sopra segnate le quote di posa, le distanze dai punti singolari, numeri civici, le opere d'arte con le relative manovre e sezionamenti;
- disegni costruttivi delle opere d'arte in Scala 1:50.

Tutte le tavole dovranno essere eseguite e consegnate alla Direzione Lavori in lucido e in n. 3 copie eliografiche di cui n. 2 verranno consegnate alla Stazione Appaltante.

24) **Il tracciato plano-altimetrico** e tutti i tracciamenti di dettaglio riferentisi alle opere in genere, completo di monografia dei caposaldi e di livellazione riferita agli stessi.

25) **L'esecuzione di esperienze ed analisi** come anche verifiche, assaggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare od impiegati o sulle opere, in relazione a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione.

26) **La conservazione dei campioni** necessari al collaudo (provini calcestruzzo, certificazioni ferro ecc.) fino al collaudo, muniti di sigilli controfirmati dalla Direzione e dall'Appaltatore, in idonei locali o negli uffici direttivi.

27) **La verifica dei calcoli delle strutture resistenti.**

28) **La verifica delle indagini geognostiche** e dello studio della portanza dei terreni nonché la verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o di sostegno.

29) **Le prove di carico e le verifiche delle varie strutture** (pali di fondazione, travi, solai, mensole, rampe ecc.) che venissero ordinate dalla Direzione o dal Collaudatore; l'apprestamento di quanto occorrente (materiali, mezzi d'opera, opere provvisorie, operai e strumenti) per l'esecuzione di tali prove e verifiche.

30) **Le spese di assistenza per i collaudi tecnici** prescritti dalla Stazione Appaltante per le strutture e gli impianti. In particolare di tutte le opere provvisorie, le baracche e luoghi di lavorazione impianti compresi, nonché le spese di collaudo per tutte le indagini, prove e controlli che il Collaudatore od i Collaudatori riterranno opportuno disporre, a loro insindacabile giudizio, e per gli eventuali ripristini.

31) L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione Appaltante, alla ultimazione dei lavori e prima del collaudo, il **rilievo delle opere realizzate** (condotte, pozzetti, caditoie, sottoservizi). Il rilievo comprenderà la livellazione del piano strada (in prossimità dei tombini), la posizione planimetrica delle opere d'arte, delle tubazioni e delle caditoie, il profilo altimetrico delle condotte. La Stazione Appaltante fornirà all'Appaltatore la tabella da compilare contenente i dati necessari sopra citati, per l'aggiornamento del sistema informatico territoriale.

32) **L'esaurimento delle acque superficiali** o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisorie per lo scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.

C) Ulteriori oneri

35) **L'obbligo dell'appaltatore di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di**

condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

36) **L'osservanza delle norme di polizia stradale**, di quelle di polizia mineraria (Legge 30.03.1893, n. 184 e Regolamento 14.01.1894 n. 19), nonché di tutte le prescrizioni, Leggi e Regolamenti in vigore per l'uso di mine, ove tale uso fosse consentito.

Le spese relative alla utilizzazione del Corpo di Polizia Municipale in occasione di lavori particolarmente impegnativi dal punto di vista della viabilità. Saranno a carico dell'appaltatore eventuali sanzioni relative ad infrazioni del Codice della strada.

37) **Il carico, trasporto e scarico dei materiali** delle forniture e dei mezzi d'opera ed il collocamento a deposito od in opera con le opportune cautele atte ad evitare danni od infortuni.

38) **Il ricevimento di materiali e forniture escluse dall'Appalto** nonché la loro sistemazione, conservazione e custodia, compresa altresì la custodia di opere escluse dall'Appalto eseguite da Ditte diverse per conto della Stazione Appaltante o dalla stessa direttamente.

39) **La riparazione dei danni** che, per ogni causa o negligenza dell'Appaltatore, fossero apportati ai materiali forniti od ai lavori da altri compiuti.

40) **La fornitura di notizie statistiche** sull'andamento dei lavori relative al numero degli operai impiegati, distinti nelle varie categorie, per periodi indicati dal Direttore dei lavori.

41) **L'autorizzazione al libero accesso alla Direzione Lavori** ed al personale di assistenza e sorveglianza, in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previste dal presente Capitolato, medesima autorizzazione deve essere concessa alle altre imprese ed al relativo personale dipendente, per tutto il tempo occorrente all'esecuzione dei lavori o delle forniture scorporate.

42) **Il libero accesso** al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante, nonché, a richiesta della Direzione dei lavori, l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che la Stazione Appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle quali, come dalla Stazione Appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta.

43) Il pagamento delle tasse e l'accollo di altri oneri per **concessioni comunali** ove non diversamente disposto (per passi carrabili, allacciamenti di cantiere ecc.), nonché il pagamento di ogni tassa presente e futura inerente ai materiali e mezzi d'opera da impiegarsi, ovvero alle stesse opere finite, **esclusi gli oneri per l'occupazione temporanea di suolo pubblico**.

44) Il provvedere a sua cura e spese, e sotto la sua completa responsabilità, al **ricevimento in cantiere**, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della Direzione dei lavori, nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto della Stazione Appaltante.

45) I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore.

46) L'Appaltatore é tenuto ad affidare la **direzione tecnica** del cantiere ad apposito personale, fornito almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, il quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione e di unicità dell'incarico (di cui alla circ. min. LL.PP. 2 agosto 1985, n. 382), anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese subappaltatrici impegnate nella esecuzione dei lavori. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

47) Il **consentire l'uso anticipato dei locali** che venissero richiesti dalla Direzione dei lavori, senza che l'Appaltatore abbia per ciò diritto a speciali compensi. Esso potrà, però, richiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, per essere garantito dai possibili danni che potessero derivare ad esse.

48) Il provvedere a sua cura e spese alla fornitura, posa in opera e manutenzione di **tabelle informative** all'esterno del cantiere, con le indicazioni di tutte le imprese operanti nel cantiere e degli importi dei relativi lavori, e secondo quanto alla circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 1729/UL del 1° giugno 1990, illustrativa dell'art. 18, comma 6 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

49) Le spese per la redazione della **dichiarazione di conformità degli impianti realizzati e/o modificati**, di cui all'art. 9 della legge 5 marzo 1990, n. 46, con la relazione e gli allegati ivi previsti, da consegnare in triplice copia alla D.L.

50) Le spese per l'approntamento di quanto necessario per le **denunce, autorizzazioni ecc., secondo quanto previsto dalla legge 2 febbraio 1974, n. 64, per le zone sismiche, dalla legge 5 novembre**

1971, n. 1086, per le opere in cemento armato e metalliche, dal D.M. 20 novembre 1987 per le opere in muratura, e da leggi regionali, a seconda della Regione in cui si svolgano i lavori, emanate in seguito al disposto dell'art. 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741.

51) Le spese per **individuare infrastrutture e condotte, sotterranee e non**, da attraversare o spostare e le relative domande all'ente proprietario, anche in merito al disposto di cui all'art. 4 della legge 3 gennaio 1978, n.1, con assunzione di piena responsabilità in caso di danno.

52) Le eventuali spese per la ricerca e la **bonifica** della zona di lavoro da ordigni bellici ed esplosivi di qualsiasi genere, eseguita da ditta specializzata su disposizioni delle competenti autorità militari di zona.

53) Le spese per canoni e **diritti di brevetto** di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni utilizzati ne fossero gravati, ai sensi della legge 22 aprile 1941, n. 633, e del R.D. 29 giugno 1939, n. 1127.

54) L'osservazione di ogni disposizione in materia di **salvaguardia dell'incolumità pubblica** e sicurezza al traffico veicolare e pedonale prevista dal vigente Codice della strada o da altra norma in materia di sicurezza

55) Il **consentire eventuali interventi collaterali di Enti, Società o Uffici preposti alla gestione di pubblici servizi** e comunque interessati ai lavori.

56) La somministrazione a proprie spese di tutti gli operai necessari per operazioni di **tracciamento e misura dei lavori** senza potere, in mancanza di autorizzazione della D.L. distruggere o rimuovere capisaldi o riferimenti che siano serviti a determinare le forme e le dimensioni delle opere

57) L'esecuzione da affidarsi a Tecnici di idonea qualificazione ed esperienza professionale della **progettazione di dettaglio**. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati si intende conglobato nei prezzi dei lavori.

58) Il pagamento degli **onorari relativi** alle prestazioni suddette, ivi compreso il contributo da corrispondere alla Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti ai sensi della Legge 4 marzo 1958 n.179 e successive modificazioni ed integrazioni.

59) L'obbligo della **certificazione, da parte di professionista iscritto negli elenchi del ministero degli interni ai sensi della legge del 7/12/1884 n.818**, nelle forme prescritte dalla vigente normativa, a cura ed oneri a carico dell'Appaltatore, delle compartimentazioni antincendio e presidi antincendio realizzati o installati, che ne attestino la sussistenza ed efficacia.

60) **Le spese di contratto ed accessorie** e cioè tutte le spese e tasse, compresi eventuali diritti di segreteria, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto e degli eventuali atti complementari, le spese per le copie esecutive, le tasse di registro e di bollo principali e complementari.

61) **L'onere di ottenere le eventuali autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore** ai sensi della normativa vigente e del regolamento comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 16 febbraio 2004.

Art. 66: Verifica dei calcoli statici esecutivi

La verifica dei calcoli afferenti le opere strutturali, se presenti, dovrà essere eseguita dall'Appaltatore.

L'Appaltatore perciò, nel concorrere all'Appalto, avrà preso conoscenza del progetto, dovrà averne verificato i calcoli statici a mezzo di professionista di sua fiducia (qualora l'Appaltatore stesso non rivesta tale qualità) concordando nei risultati finali e riconoscendo, quindi, il progetto perfettamente attendibile; con ciò egli assume piena ed intera responsabilità tanto del progetto come dell'esecuzione dell'opera.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare la dichiarazione scritta, alla Stazione Appaltante, dell'accettazione dei predetti elaborati strutturali, impegnandosi al deposito degli stessi presso gli uffici del Genio Civile.

Tuttavia, laddove l'Appaltatore ne rilevasse la necessità e la convenienza, potrà modificare, a sua cura e spese, il progetto strutturale allegato, mediante rielaborazione dei calcoli e degli elaborati esecutivi a mezzo di professionista abilitato; in tal caso resta espressamente stabilito che l'eventuale introduzione di varianti nelle strutture anzidette (sia in fondazione che in elevazione) non potrà in alcun caso giustificare maggiorazioni del prezzo contrattuale (che anche sotto tale aspetto rimane fisso ed invariabile), né modifiche dimensionali che abbiano ripercussione sulle caratteristiche funzionali, distributive, architettoniche e di fruibilità dell'opera; in ogni caso le eventuali modificazioni che l'Appaltatore intendesse introdurre nel progetto strutturale, nel relativo progetto esecutivo e nei calcoli dovranno essere preventivamente sottoposti all'insindacabile giudizio della Direzione Lavori. L'accettazione di detto progetto, da parte della D.L., non solleva in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità inerenti al progetto e la sua esecuzione.

Art. 67: Particolari delle Opere

I particolari costruttivi o decorativi, come infissi, coperture speciali, zone di collegamento e contatto con le strutture esistenti, pannellature, davanzali, particolari della carpenteria in ferro e in legno, ordinario e lamellare, elementi prefabbricati, ecc. potranno variare rispetto al progetto esecutivo a seconda delle scelte costruttive dell'appaltatore all'atto della realizzazione.

In tal caso potranno essere richieste dall'appaltatore, qualora concordemente siano ritenute confacenti alle lavorazioni da eseguire, soluzioni tecnicamente diverse ma ugualmente efficaci che andranno convalidate dalla Direzione Lavori, senza che l'appaltatore possa trarne argomento per chiedere l'aumento del prezzo fissato per l'appalto, rimanendo esso fisso ed invariabile.

In particolare, ai fini della costruzione degli impianti tecnici e delle fognature oggetto delle prescrizioni tecniche, prima dell'inizio dei relativi lavori, l'Appaltatore dovrà integrare le tavole di progetto con le indicazioni relative ai tipi, qualità e dimensioni delle apparecchiature che intende impiegare per l'esecuzione dei lavori; tipi, qualità e dimensioni delle macchine e delle centrali degli impianti con l'indicazione della disposizione degli apparecchi accessori che vi devono essere installati. Tali elaborati saranno sottoposti per l'approvazione alla Direzione dei Lavori che, prima di approvarli, potrà richiedere modifiche o integrazioni degli stessi nel caso che essi siano incompleti o vi figurino indicazioni di materiali e apparecchi non rispondenti alle indicazioni delle prescrizioni tecniche.

Dopo l'approvazione della D.L. tali elaborati si intenderanno come definitivi e l'appaltatore dovrà osservarli perfettamente nell'esecuzione dei lavori.

A fine lavori l'Appaltatore dovrà aggiornare il progetto costruttivo indicando graficamente e documentalmente l'effettive caratteristiche degli impianti così come realizzati. Le tavole di progetto aggiornate, così dette "AS BUILT" afferenti sia l'architettonico dei locali sia gli schemi costruttivi degli impianti, datate e firmate dall'appaltatore, saranno presentate in tre copie cartacee e su supporto informatico alla Stazione Appaltante.

Relativamente agli obblighi di cui al DM. 22.01.2008, n. 37 l'appaltatore, l'Impresa Esecutrice e/o subappaltatrice dovrà provvedere alla redazione del progetto relativo allo stato finale dei lavori ed alla certificazione degli impianti medesimi.

Anche per questi ulteriori adempimenti l'appaltatore non potrà chiedere nessun aumento dei prezzi fissati per l'appalto essendo essi fissi ed invariabili.

Art. 68: Approvvigionamento dei materiali

Qualora l'Appaltatore non provveda tempestivamente all'approvvigionamento dei materiali occorrenti per assicurare a giudizio insindacabile dell'Appaltante l'esecuzione dei lavori entro i termini stabiliti dal contratto, l'Appaltante stesso potrà con semplice ordine di servizio, diffidare l'Appaltatore a provvedere a tale approvvigionamento entro un termine perentorio.

Scaduto tale termine infruttuosamente, l'Appaltante potrà provvedere senz'altro all'approvvigionamento dei materiali predetti, nelle quantità e qualità che riterrà più opportune, dandone comunicazione all'Appaltatore, precisando la qualità, le quantità ed i prezzi dei materiali e l'epoca in cui questi potranno essere consegnati all'Appaltatore stesso.

In tal caso detti materiali saranno senz'altro contabilizzati a debito dell'Appaltatore, al loro prezzo di costo a piè d'opera, maggiorata dell'aliquota del 5% (cinque per cento) per spese generali dell'Appaltante, mentre d'altra parte continueranno ad essere contabilizzati all'Appaltatore ai prezzi di contratto.

Per effetto del provvedimento di cui sopra l'Appaltatore è senz'altro obbligato a ricevere in consegna tutti i materiali ordinati dall'Appaltante e ad accettarne il relativo addebito in contabilità restando esplicitamente stabilito che, ove i materiali così approvvigionati risultino eventualmente esuberanti al fabbisogno, nessuna pretesa od eccezione potrà essere sollevata dall'Appaltatore stesso che in tal caso rimarrà proprietario del materiale residuo.

L'adozione di siffatto provvedimento non pregiudica in alcun modo la facoltà dell'Appaltante di applicare in danno dell'Appaltatore, se del caso, gli altri provvedimenti previsti nel presente Capitolato o dalle vigenti leggi.

Art. 69: Proprietà degli oggetti trovati

La Stazione Appaltante, salvo i diritti che spettano allo Stato a termini di Legge, si riserva la proprietà degli oggetti di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia che si rinvenivano nei fondi espropriati per l'esecuzione dei lavori o nella sede dei lavori stessi.

Dell'eventuale ritrovamento dovrà esserne dato immediato avviso alla Direzione Lavori per le

opportune disposizioni.

L'Appaltatore non potrà in ogni caso senza ordine scritto rimuovere od alterare l'oggetto del ritrovamento, sospendendo i lavori stessi nel luogo interessato.

Ove necessario, tale sospensione potrà essere formalizzata dalla Direzione Lavori, rientrando tra le cause di forza maggiore previste dal primo comma dell'art. 24 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con DM 145/2000.

Art. 70: Esecuzione d'ufficio

Nel caso in cui l'Appaltatore si rifiutasse all'immediato rifacimento delle opere male eseguite, all'esecuzione delle opere mancanti, alla demolizione e sostituzione di quelle non rispondenti alle condizioni contrattuali, o non rispettasse o ritardasse il programma accettato o sospendesse i lavori, ed in generale, in tutti i casi previsti **dall'art.163 D.Lgs. n. 163/2006** e dall'art. 18 del D.M. 145/2000, la Stazione Appaltante avrà il diritto di procedere all'esecuzione d'ufficio dei lavori od alla rescissione del contratto in danno dell'Appaltatore stesso.

Art. 71: Risoluzione del contratto

Si dà luogo alla risoluzione del contratto, con provvedimento della Stazione Appaltante, nei seguenti casi: Clausole risolutive espresse, come da art 1456 del codice civile:

- 1) violazione delle norme dettate a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- 2) inutile decorso del secondo termine assegnato dal Direttore dei lavori all'Appaltatore per la consegna dei lavori di cui all'art. 17;
- 3) ritardo nell'adempimento che comporti l'applicazione di penali complessivamente **superiori al 10% dell'ammontare netto contrattuale**;

Immobiliare Novoli si riserva altresì la facoltà di risolvere il contratto, con le forme ed i modi di cui all'art. 136 del D.lgs. 163/20016, in tutte le ulteriori ipotesi di violazione delle norme di legge e regolamentari nonché di grave inadempimento da parte dell'Appaltatore delle obbligazioni derivanti dal contratto o dalla documentazione di gara, tra le quali, a titolo non esaustivo:

- 1) il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, ove le varianti eccedano il quinto dell'importo originario del contratto;
- 2) in caso di gravi o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza, con particolare riguardo a quanto contenuto nei piani di sicurezza e, qualora siano presenti più imprese nel cantiere, in caso di mancata cooperazione all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e di mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
- 3) per il ritardo rispetto ai termini per la presentazione della progettazione esecutiva o per il rispetto dei termini per l'ultimazione dei lavori, come riportato in art. 26 del presente Capitolato;
- 4) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita dei lavori e applicazione di misure di prevenzione o sentenze passate in giudicato dell'art. 135 D.Lgs. n. 163/2006;
- 5) gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali, e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell'esecuzione dell'appalto;
- 6) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l'appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
- 7) per i contratti e sub contratti che rientrano nell'ambito di applicazione del Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015 e stipulato in data 16 Marzo 2015, in tutte le ipotesi da esso previste, riportate nel precedente art. 19 e con le conseguenze ivi disciplinate;
- 8) negli altri casi espressamente previsti dal presente Capitolato.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'appaltatore deve adempiere agli obblighi previsti dall'art. 139 D.Lgs. n. 163/2006 ed, in caso di inadempimento, la Stazione Appaltante provvederà d'ufficio addebitando all'appaltatore i relativi oneri e spese.

A seguito della risoluzione del contratto, in sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, la Stazione Appaltante porrà a carico dell'appaltatore inadempiente la maggiore spesa sostenuta per affidare i lavori ad altra impresa. Nei casi di risoluzione di cui al comma 1, lett. 10) la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94

comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm e dell'art. 6 del Protocollo di legalità, la Stazione Appaltante può non risolvere il contratto, dandone espressa comunicazione al Prefetto, nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

Art. 72: Recesso

Esclusa l'ipotesi di risoluzione prevista dal n.2) del precedente articolo, qualora la variante **superi 1/5 dell'importo dell'Appalto**, l'Appaltatore ha la facoltà di recedere dal contratto entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del responsabile del procedimento, col solo diritto al pagamento dei lavori eseguiti.

Egli ha altresì facoltà di presentare istanza di recesso qualora la consegna dei lavori avvenga in ritardo per fatto o colpa della Stazione Appaltante. In tale caso accolta l'istanza l'Appaltatore avrà diritto al rimborso delle spese nei limiti previsti dall'art. 157 del D.P.R. 207/2010.

Nei casi in cui non trova applicazione il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici, approvato con Deliberazione della Giunta n. 82/2015 e stipulato in data 16 Marzo 2015, ai sensi e per gli effetti degli articoli 92, comma 3 e 94 comma 2 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione Appaltante recede dal contratto qualora, in esito alle verifiche antimafia effettuate per il tramite della Prefettura, siano da questa accertati successivamente alla stipula del contratto la sussistenza di una causa di divieto indicata nell'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. o gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed all'articolo 91 comma 6 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm. In tale ipotesi la Stazione Appaltante procede unicamente al pagamento delle opere già eseguite ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. Ai sensi dell'articolo 94 comma 3 del D.Lgs. 159/2011 ss.mm., la Stazione Appaltante può non recedere dal contratto nel caso in cui l'opera sia in corso di ultimazione.

La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto qualora l'Appaltatore sia sottoposto ad una qualsiasi procedura fallimentare o di un qualsiasi altro procedimento previsto dal R.D. 163/1942 n. 267 o comunque divenga in altro modo insolvente,

La Stazione Appaltante si riserva inoltre il diritto di recedere dal contratto in qualunque tempo. In tal caso l'esercizio del recesso è regolato dall'**art. 134 D.Lgs. 163/2006**, previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite.

Art. 73: Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di Legge e di Regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore di adottare nell'esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza, i cui compiti e responsabilità sono quelli indicati dal Regolamento.

Le disposizioni impartite dalla Direzione Lavori, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna dei lavori al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667 e 1669 del c.c.

Art. 74: Rappresentante tecnico dell'Appaltatore

A norma dell'art. 4 del Capitolato Generale approvato con D.M. 145/2000 l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente dovrà farsi rappresentare, per mandato conferito per atto pubblico depositato presso la Stazione Appaltante, da persona fornita dei requisiti tecnici e morali per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

Quando ricorrono gravi e giustificati motivi, la Stazione Appaltante, previa comunicazione all'Appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante.

Art. 75: Foro competente per le controversie

La competenza a conoscere le controversie che potrebbero derivare dal contratto di cui il presente Capitolato è parte integrante, spetta, ai sensi dell'art. 20 del codice di procedura civile, al giudice del luogo dove il contratto è stato stipulato.

É escluso il ricorso all'arbitrato e quindi alla commissione arbitrale.